



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

HARVARD LAW LIBRARY



3 2044 061 159 083

A. Pierantoni.

*La Questione Anglo-Americana
dell'Alabama*

HD

163

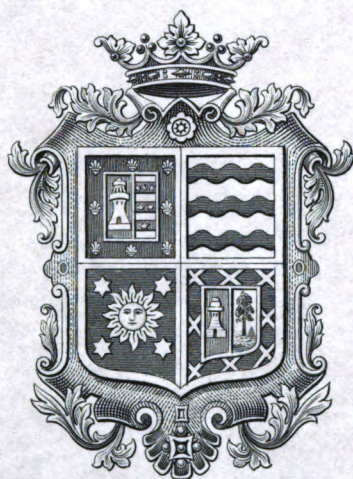
158.2

HARVARD
LAW
LIBRARY

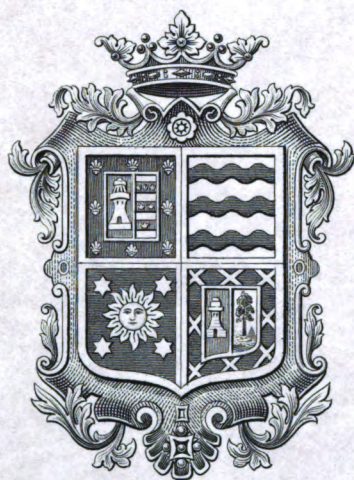
1870

Digitized by Google

163
158.2



163
158.2



B. O.

Sección

Estante

Número

1725

LA

QUESTIONE ANGLO-AMERICANA

DELL' ALABAMA

STUDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E MARITTIMO

PER

l' Avv. Prof. **A. PIERANTONI.**

2724
L A

QUESTIONE ANGLO-AMERICANA

DELL' ALABAMA ^{co}_#

STUDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E MARITTIMO

PER

L'Avv. A. PIERANTONI

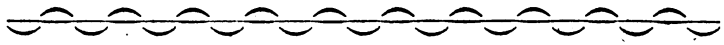
FIRENZE,

STABILIMENTO CIVELLI

Via Pancale, 39

1870.

Estratto dal Giornale *Cesare Beccaria*



I.

Argomento del presente lavoro.

Or sono pochi anni passati la democrazia europea tremava per gli avvenimenti, che si svolgevano in America. La libera costituzione di quel paese, ch'è il più educato nella pratica del libero governo, fu minacciata da uno dei maggiori flagelli, che possa percuotere un popolo, la guerra civile. Si videro ad un tratto compromesse tutte le conquiste delle quali può menar vanto la moderna civiltà: la separazione dello Stato dalla Chiesa, la carità libera e attiva, la piena libertà di associazione, di stampa, l'indipendenza comunale, l'educazione popolare largamente diffusa, la ricchezza industriale priva di vincoli e non diminuita da grossi bilanci e da potentissimo esercito. Settecentoventimila volontari accorsi all'invito della patria salvarono il patto di unione stabilito da Washington e dai suoi amici, estinsero il fuoco della ribellione e rinnovando antiche virtù cancellarono l'obbrobrio del servaggio.

Durante questa lotta gigantesca alcuni governi di Europa ispirati da vecchie gelosie e da mal calcolati interessi cercarono d'ingannare l'opinione pubblica sulla giustizia della causa difesa dagli Stati del Nord e favoreggiarono la disunione d'America; quando poi videro gli schiavisti vinti e ridotti all'osservanza dell'antico patto furono perfino o tentati dalla triste seduzione di aiutarli con un intervento armato. La Francia e l'Inghilterra discussero l'ipotesi di questa infausta condotta. Entrambe riconobbero per belligeranti gli Stati del Sud.

La prima appresso si limitò ad una semplice manifestazione di simpatia verso la più vergognosa delle cause, quella della schiavitù. L'altra la estrinsecò con atti internazionali i quali violarono la dichiarata neutralità e prepararono una quistione rimasta lungamente sul tappeto della diplomazia non senza qualche timore per gli amici della pace e della libertà che possa un giorno essere decisa con la punta delle armi.

Intendo io discorrere della quistione conosciuta negli annali diplomatici sotto il nome dell'*Alabama* e che per più anni fu argomento di diplomatiche trattazioni fra i governi di Washington e di Londra.

Siffatta controversia sembrava già risolta col trattato il dì 15 gennaio ultimo, trasmesso dal Presidente degli Stati-Uniti al Senato Americano, e specialmente dalla clausola di un compromesso accettato dai governi per deferire ad una Commissione di quattro membri la decisione delle lagnanze fondate sopra i fatti occorsi durante la guerra con l'obbligo della maggioranza dei voti ed in caso di parità coll'impegno di scegliere un arbitro.

Il dì 13 aprile, giorno fissato per la discussione del trattato, il senatore Sumner presidente del Comitato per gli affari esteri, rammentato di essere insolita da parte del Senato la non accettazione di un trattato di già sottoscritto dal plenipotenziario della nazione, pronunziò un discorso sulla eccezionale necessità di non approvarlo, avendo esso tal carattere, che in luogo di ripristinar veramente la pace avrebbe lasciato *inflitto nel cuore della nazione il risentimento di una grande ingiustizia*. E quindi l'illustre uomo di Stato espose il vero motivo del reclamo degli Stati-Uniti, narrando che non appena si aprirono le ostilità col bombardamento del fortino Sumter i ribelli erano privi e di vascelli, e di Tribunali delle prede e di corti marittime, in un tempo in cui il governo britannico riconobbe come belligeranti regolari. Questa ricognizione al dire del Sumner fu contraria al diritto delle genti, perchè il diritto di belligeranti non può derivare che da un *fatto* e non da un principio e non potrebbe essere nè immaginato, nè inventato, nè potrebbe estendersi all'Oceano, quando esiste solamente sulla terra, poichè « dall'origine prima, dacchè Dio diè all'arido elemento il nome di terra e chiamò mare le acque riunite, i due elementi rimasero separati ed il potere sopra l'uno non implica

necessariamente il potere sull' altro. Il riconoscere per belligeranti marittimi ribelli, che non hanno flotta, vale sconoscere la realtà di un fatto dal quale derivarono gravi conseguenze e specialmente la permissione di fatti di ostilità, che altrimenti sarebbero stati considerati come atti di *pirateria* ».

Con ampia citazione di giureconsulti inglesi, l' oratore attese a sostenere il suo assunto e calcolando sino a quattro milioni di dollari la perdita nazionale, riepilogò i tre fatti principali, che cagionarono il pubblico danno sofferto dall'America.

1. La concessione ai ribelli del diritto di belligeranti marittimi, che loro dischiuse cantieri, fonderie, manifatture, concedendo loro bandiera sull' Oceano;

2. L'organamento di spedizioni ostili aventi per base di operazione l'Inghilterra, e vero carattere di guerra da pirati;

3. La ospitalità, le provvisioni ed il festevole accogliimento fatto ai pirati nei porti britannici.

Su questi fatti, la cui esattezza non possiamo nè accettare, nè rifiutare, si fonda la rimostranza diplomatica per violata neutralità.

II.

Cenno degli scritti dell'Hautefeuille, del Jacquemyns e dell' Esperson.

I pubblicisti del continente europeo intravidero tosto il pericolo di un dissidio, che insorto tra le due maggiori potenze marittime potrebbe condurre a perigliosissima guerra, se per poco l'orgoglio nazionale sopraffacesse la calma e severa ragione. Fatto appello ai principii della scienza del diritto nazionale, la quale ha un ufficio tanto più maestoso da compiere, in quanto che le nazioni non sono sottoposte a qualsiasi potestà superiore, ed è lontano il sognato avvenire di un areopago internazionale o di una confederazione europea, studiarono la controversia e pubblicarono per le stampe studii speciali.

Prima di ogni altro il chiarissimo Hautefeuille fe' di pubblica ragione uno scritto dal titolo: *Quelques questions*

de droit international maritime à propos de la guerre d'Amérique, nel quale tra gli altri argomenti trattò della legittimità della corsa marittima da parte degli Stati Uniti, perchè questi non fecero adesione alla dichiarazione del trattato di Parigi del dì 16 aprile 1856 (1).

Quindi l'illustre Rolin Jaquemyns di Gand, direttore della reputatissima *Rivista di Diritto internazionale e di Legislazione comparata*, nei fascicoli 1° e 3°, sotto le cronaca di Diritto internazionale, trattò due volte la questione. In prima accennò ai mezzi pacifici per regolare le questioni pendenti e citò ad esempio quella dell'Alabama, per cui il Westlake, il Bluntschli ed il Lieber, avevano successivamente proposto per arbitri i più insigni corpi universitarii di giurisprudenza per decidere in diritto, se l'uscita dell'Alabama da un porto inglese e il suo ingresso in altri porti della stessa nazione, quando era armato dal governo confederato, costituir potessero una violazione della neutralità marittima, e nel caso affermativo qual esser potesse l'ammontare del danno. E quindi l'istesso insigne pubblicista, a proposito del rifiuto del trattato di Clarendon-Johnson fatto dal Senato Americano, discorse con maggiore ampiezza dell'ultima fase della controversia.

È degna di ogni attenzione l'opinione professata dal Rolin. Egli scrisse: « Senza pretendere di pronunziare sulle questioni di fatto discusse dal signor Sumner, noi dobbiamo dire, per quanto impopolare possa essere da questa parte dell'Oceano la nostra opinione, che non iscorriamo bene quali argomenti a lui si potrebbe opporre sul terreno del diritto. La questione è così posta: L'Inghilterra deve lasciar entrare nella discussione il fondamento di fatto della sua proclamazione del dì 13 maggio 1861, ovvero può essa opporre l'inammissibilità di ogni tentativo di discussione su questo punto? La convinzione dominante in Inghilterra sembra la seguente: che questo proclama, quale un atto di sovranità nazionale, non possa esser posta in questione da un potere straniero senza che vi sia violazione della sovranità stessa. Ma questo argomento pare a

(1) V. questa memoria nel recente libro dell'Hautefeuille: *Questions de droit maritime international*, pag. 211. Le questioni in essa svolte sono: 1. La corsa marittima; 2. il diritto di bloeco; 3. il contrabbando di guerra; 4. la sorte riservata alla proprietà nemica sul naviglio amico ed alla proprietà amica trovata sul naviglio nemico; 5. il diritto di visita.

noi che provi troppo, perchè ne risulterebbe che quando anche la ribellione del Sud non avesse avuto maggiore potenza territoriale che non ne ebbe propriamente di marittima, sarebbe tuttora vietato di discutere un atto pel quale un potere avrebbe sfogata la mostruosa fantasia di attribuire un'esistenza immaginaria. Non s'impugnerà d'altronde che vi sia tal atto di sovranità nazionale, che possa costituire un caso di guerra, per esempio, se piacesse ad uno Stato di abolire nel proprio territorio tutte le leggi che reprimono le cospirazioni contro i governi stranieri. Ora ciò che potrebbe dar motivo ad una guerra potrebbe con più forte ragione motivare un pacifico reclamo (1). »

Io lodo la schiettezza con la quale il pubblicista belga professa un'opinione favorevole alla pretesa americana.

I pubblicisti europei, e specialmente i francesi, furono in gran parte ostili al Nord, durante la guerra, ed usi per lunga abitudine a cedere alle inclinazioni di un diritto diplomatico europeo possono anche in questa controversia dar preferenza con inconscia parzialità a' governi a noi vicini. Se i Laboulaye, i Gasparin e i giornali il *Debats*, il *Siècle*, la *Presse*, *Le Temps*, l'*Opinion publique* ecc., durante la guerra di America affermarono coraggiosamente la giusta causa del Nord combattente contro la schiavitù, è buono ed utile che anche ora per altra quistione derivante dai fatti di quella guerra muova da una contrada centrale di Europa una voce disinteressata ed onesta favorevole alla lontana confederazione del libero paese. Così il discordante parere degli scienziati europei non darà all'Inghilterra la forza, che un libero governo può prendere dall'unanime consenso e dal morale sostegno dei popoli circonvicini.

Terzo, dopo l'Haùtefeuille e il Rolin Jaequemyns, il cav. Pietro Esperson, professore di Diritto internazionale nella Università di Pavia, ha recentemente pubblicato uno scritto dal titolo: *La questione Anglo-Americana dell'Alabama, discussa secondo i principii del Diritto internazionale*.

Benchè gl'italiani sperdano la maggior forza dell'ingegno e dell'animo in lotte infeconde e la stampa periodica attenda precipuamente al parteggiar villano senza

(1) Pag. 458, fascicolo 3.^o *Revue de droit international et de législation comparée. Chronique du droit international*.

darsi gran cura di coloro, che con assidui studii preparano giorni migliori alla patria nostra, pure il lavoro dell'Esperson fu de' meno dimenticati, anzi ottenne schiette e dovute lodi. E queste spettavano all'autore non soltanto in omaggio all'autorità, ch'egli ha già acquistata negli studii di diritto internazionale colla sua monografia: *Dei rapporti giuridici tra i belligeranti e i neutrali*, e col recente libro sul *Principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali e riscontro di esse colle norme di Diritto internazionale privato sancite dalla legislazione del Regno d'Italia*, che io altrove ho additato agli studiosi (1); ma ben anche per l'eletto argomento e per la diligenza colla quale lo svolse.

III.

Assunto del prof. Esperson. La dottrina del riconoscimento degli Stati non è la stessa del riconoscimento ai ribelli dei diritti di belligeranti. Nella specie la diplomazia distinse l'un atto dall'altro. Furono riconosciuti i diritti di belligeranti per le azioni di guerra, ma non fu concesso il riconoscimento della nuova confederazione del Sud.

Le trenta pagine della monografia dell'Esperson sono *breves quidem sed succi plenae*; esse apparvero per la prima volta negli *Annali di Giurisprudenza* e furono riprodotte, corrette ed aumentate, nel fascicolo XI della *Rivista Marittima*.

L'egregio professore divise il suo lavoro in XXIV sezioni, nelle quali si prefisse di ricercare, se l'Inghilterra e gli altri Stati che riconobbero nei separatisti il carattere di belligeranti e quindi l'esercizio dei diritti che secondo il gius internazionale sono a questi attribuiti, si comportarono regolarmente e in guisa da evitare l'accusa di violata neutralità. Quindi esordì accennando le condizioni per le quali alle lotte civili sono applicabili gli stessi principii della guerra internazionale. Egli così scrisse: « Non pos-

(1) A. Pierantoni: *Storia degli studii del diritto internazionale in Italia*, epoca quinta, pag. 275.

siamo pertanto stabilire che lo avere un popolo preso le armi contro il proprio governo ingeneri per sè solo nei governi esteri la facoltà di considerarlo come belligerante. Ma qualora la lotta sia stata ingaggiata per spodestare il sovrano, e le cose sieno giunte sino al punto che nel paese potè sorgere un nuovo governo la cui sovranità è dagl' insorti liberamente riconosciuta, e codesto nuovo governo colle forze da lui organizzate faccia fronte all'antico a cui contende il potere: chi potrà affermare che verificandosi siffatte circostanze la lotta non assuma il carattere di una vera guerra? Altra differenza non vi sarà fra codesta guerra interna e la esterna se non che la prima è fra governi costituiti in un medesimo Stato, la seconda fra governi di Stati diversi. Allorquando in un paese funzionano due governi si può dire avvenuta la divisione dello Stato in due Stati, la cui esistenza non può essere impugnata dai governi esteri, se vogliono prestare il dovuto omaggio alla indipendenza di un popolo, in forza della quale come può stare tutto unito, ha pur anco la facoltà di scindere la unione formando due distinte società. Le nazioni estranee alla lotta se non intendono spogliarsi della veste della neutralità rispetto ai combattenti, devono accettare i fatti senza discuterli, vale a dire, senza indagare se la parte del popolo che si costituì un governo avesse o no diritto di ciò eseguire. »

Avendo qui recate le testuali parole del mio collega, chi intende di ragione internazionale avvertirà che in esse si trovano unite e confuse due teorie ben distinte e divise dalla scienza e dal diritto diplomatico. Voglio dire: il riconoscimento degli Stati e le condizioni nelle quali può esser fatto, e il riconoscimento nei ribelli della qualità di belligeranti. Dottrine che hanno diversa importanza, differenti conseguenze e che appartengono a due parti distinte del diritto internazionale, poichè la prima spetta al diritto pubblico in tempo di pace e l'altra al diritto guerresco.

Questa unione di due diversi principii tanto più mi sorprende in quanto che l'istesso prof. Esperson nella sezione VIII ammette ed espone che il riconoscimento dei diritti di guerra ai combattenti contro il loro proprio governo non si deve confondere col riconoscimento della indipendenza assoluta di uno Stato novello.

La sola spiegazione che dar si possa di questa mistione,

interpretando il pensiero dello scrittore, sta in ciò che egli crede essere identiche le condizioni dell'uno e dell'altro riconoscimento. Lo che mi appare più manifesto porgendo l'occhio alle sezioni IX, X, XI, XII, XIII, XIV, nelle quali reca le opinioni del Galiani e del Vattel, che si riferiscono ai criterii necessarii per riconoscere gl'insorti come indipendenti, insieme alle opinioni del Coccejo, del Wheaton, dell'Ortolan e dell'Hautefeuille relativi alla dichiarazione dei diritti di neutralità.

Siffatta mistione non è punto giustificata dai fatti occorsi durante la guerra, perchè come l'autore deduce e prova, giammai l'Inghilterra volle riconoscere per potenza indipendente l'America del Sud e la distinzione tra l'uno e l'altro riconoscimento fu sempre ben mantenuta negli atti diplomatici del gabinetto di S. Giacomo.

Il segretario di Stato sir George Cornwall-Levis in un discorso pronunziato il dì 17 ottobre 1862 alla Camera dei Comuni, dopo avere esposte le ragioni per le quali convenne dare ai ribelli del Sud il nome di belligeranti, aggiunse: « Ma quando si viene a chiedere al governo inglese di andare più oltre e di dire che gli Stati del Sud si fossero costituiti in potenza indipendente, pare allora che il Diritto internazionale non sarebbe più dal lato dell'Inghilterra qualora essa così si comportasse, » e ne spiega il motivo soggiungendo: « Sino a tanto che la sorte non sia decisa da una parte o dall'altra, o fino a tanto che non sia abbastanza decisa in favore degli Stati del Sud e che gli Stati del Nord sono incapaci a continuarla, fino a tanto che non sia giunto questo momento non si può dire d'accordo colle dottrine stabilite del Diritto internazionale che l'indipendenza degli Stati del Sud sia stabilita. Affermando l'attuale stato di cose non potrebbe inferirsene che il Sud dell'Unione abbia già stabilita questa indipendenza *de facto* (1). »

Il conte Russell nella nota diretta al commissario confederato Mason, che insisteva per ottenere il riconoscimento della confederazione del Sud nella famiglia delle nazioni, e nel discorso pronunziato nella Camera dei Comuni il

(1) William Beach Lawrence: *Commentaire sur les éléments de droit international et sur l'histoire des progrès du droit des gens, de Henry Wheaton part. I, chap. II, sez. IX.* Anche il prof. Esperson cita questo brano di discorso.

di 23 marzo 1863, propugnò e svolse gli stessi principii negando la convenienza ed il diritto di riconoscere gli Stati confederati per la ragione che la guerra non era finita.

Mentre qui si vede che la stessa Inghilterra sino al dì 23 marzo non reputò assicurate le condizioni d'indipendenza del Sud, come non le ravvisò in seguito ottenute, chè la guerra finì col ritorno dei ribelli nella Unione, il prof. Esperson, che premise in principio doversi la dichiarazione di belligeranti far dipendere dagl'identici estremi, che possono giustificare il riconoscimento di uno Stato, scrisse il paragrafo II, dal titolo : *Le accennate condizioni si verificarono nella guerra civile americana* e cercò nei seguenti termini di dare le prove della legalità dei concessi diritti: « or bene, gli Stati del Sud rupero il patto federale che li teneva uniti a quelli del Nord, dichiarando sciolta l'Unione e si costituirono un governo detto degli Stati-confederati, il quale funzionava in tutte le sue parti, inquantochè godeva dell'esercizio completo di tutti i diritti inerenti alla sovranità.

« In codesto governo degli Stati-confederati che colle forze da lui organizzate, sia di terra, sia di mare fece fronte al governo di Washington, affine di rendere un fatto duraturo ed irrevocabile l'esistenza di due distinte confederazioni. Per la qual cosa come avrebbero potuto gli Stati esteri negare ad un governo i diritti, che riconoscevano nell'altro? Era d'uopo pertanto riconoscerli entrambi come belligeranti regolari. Qualora le potenze straniere avessero agito diversamente, come avrebbero potuto dire di essere rimaste neutrali fra i combattenti? »

Ma dato per ipotesi che tali circostanze smentite dalla storia dei fatti e dalla stessa diplomazia inglese fossero vere o che almeno potesse il prof. Esperson addimostrarle tali, esse non darebbero punto la prova delle condizioni, dalle quali egli fa difendere la legittimità della ricognizione dei diritti di belligeranti. Siccome questa fu fatta dall'Inghilterra, al dire del Sumner, all'esordire della ribellione un mese appena dopo il bombardamento del forte Sumter, la stabilità e la forza della ribellione, la sua posteriore organizzazione e la sua consistenza non legittimerebbero un atto vizioso nel tempo che fu fatto, e sarebbe evidente che, sino a prova contraria, le dottrine enunciate dal professore Esperson darebbero migliore ragione alla pretesa del-

l'America, anzichè scagionare l'Inghilterra da qualsiasi responsabilità.

IV.

Data per ipotesi la identità delle due distinte dottrine, come sarebbe un atto di ostilità la ricognizione di uno nuovo Stato affrettata e fatta nell'intenzione di aiutare la parte insorta, così sarebbe per analogia un atto di ostilità la ricognizione, affrettata e per soccorrere la guerra civile, dei diritti di belligerante ad una parte insorgente nel tempo in cui essa manca della qualità di belligerante.

Se fosse esatta l'analogia delle condizioni, che giustificano l'uno e l'altro riconoscimento, sarebbe del pari esatto che provato il difetto di alcuna delle medesime vi sarebbe nell'uno e nell'altro una lesione della sovranità nazionale. Ciò esaminando dimostrerò ora il contenuto delle sezioni V e VI. In queste il nostro Autore discorre del riconoscimento degli Stati, secondo la politica degli Stati-Uniti di America. Io confesso che non del tutto conforme alle mie convinzioni scientifiche è la dottrina contenuta nella sezione V, ove è detto che l'appellazione di governo di *fatto* che si dà al nuovo governo finchè non sia definitivamente stabilito riguardi le attinenze coll'antico governo e non già le relazioni con le nazioni estere.

La dottrina del riconoscimento degli Stati non è ampiamente svolta negli scrittori di diritto internazionale, e quindi è facile l'osservare una discrepanza scientifica tra due studiosi della stessa materia. Ma s'egli è vero che il solo esame che un governo possa fare senza ledere la sovranità di un altro sia quello di osservare se il nuovo governo riscuota obbedienza dal suo popolo, per procedere all'atto di riconoscimento e considerarlo governo legittimo, non è men vero che l'appellazione di governi di *fatto* nella scienza e nella diplomazia si usa in un momento di transizione per indicare que' nuovi governi, che non ancora del tutto si sostituiscono al vecchio contro cui lottano.

In questa condizione precaria in cui non si sa, nè si

può sapere, quale dei due governi vincerà sull'altro o se entrambi si assicureranno una esistenza duratura, un governo straniero in piena conformità delle sane norme della ragione internazionale ha la facoltà di riconoscere o non riconoscere lo Stato in nuova formazione; ma riconoscendolo può ben dirlo un governo di fatto senza offendere la nuova sovranità nazionale e senza ledere l'esatto linguaggio diplomatico. Questo governo allora conserva le sue relazioni coll'antico in parte spodestato, ch'è tuttora legittimo, perchè non ha perduta l'intera obbedienza del suo popolo, e stabilisce nuove relazioni col secondo governo sorto accanto al vecchio, non perchè sia già stabile e duraturo, ma pel *fatto* della sua esistenza di fresca data.

Il riconoscimento anche affrettato di un nuovo Stato da se solo non basta a render giuste le rimozioni ed a dar luogo ad un caso di ostilità; ma il riconoscimento accelerato nel *fine di sostenere la causa della rivoluzione che cerca a costituirsi in legittimo governo* dà diritto al governo combattente di considerare tale riconoscimento come un atto di ostilità.

Recherò a sostegno di questa dottrina l'autorità del più recente scrittore, il Bluntschli, dal suo libro del Diritto internazionale codificato.

Egli scrive all'art. 32 « Non vi ha in questa ricognizione affrettata alcuna partecipazione alla lotta e nessuna offesa al diritto della potenza che cerca d'impedire la formazione del nuovo Stato, » e nel seguente articolo 33: « La ricognizione affrettata può frattanto aver luogo nell'intenzione di prender parte alla lotta e di sostenere la causa di quello che cerca a costituirsi a Stato. In questo caso la potenza che cerca con le armi alla mano di impedire la formazione di un nuovo Stato può considerare questa ricognizione come un atto di ostilità e per conseguenza agire ». Secondo questo principio, quando nel 1778 la Francia riconobbe gli Stati-Uniti per aiutarli contro l'Inghilterra, questa richiamò il suo ambasciatore dalla Corte di Versailles e considerò l'avvenuto riconoscimento come un *casus belli*.

Il riconoscimento dei diritti di belligerante per aiutare e incoraggiare una guerra civile sarebbe un fondato motivo così di un *casus belli*, come di un reclamo per riparazione, perchè la fretta con intenzione ostile vizia il riconoscimento dello Stato. Vizierebbe del pari la dichiarazione di

belligeranti la mancanza delle qualità, che permettono dirli i ribelli combattenti.

V.

La ricognizione della qualità di belligerante non è obbligatoria, come sostiene l'Esperson sulla supposta identità di tale dottrina con l'altra del riconoscimento degli Stati. Quest'ultimo non è obbligatorio, quando dura ancora la lotta. Non sarebbe per analogia obbligatoria la ricognizione dei diritti di belligerante, nè il negarla potrebbe costituire, come sostiene lo stesso scrittore, un atto di ostilità. Dottrina ed esempi.

Nella sezione XX l'autore impugna all'America il diritto di chiedere al gabinetto di Londra il risarcimento dei danni derivati dal riconoscimento dei separatisti come belligeranti, poichè egli dice che l'Inghilterra più che di servirsi di un suo diritto non fece altro che *adempiere ad un suo dovere considerando come belligerante il governo del Sud, perocchè tenendo una diversa linea di condotta andava a spogliarsi della veste di neutralità per indossare quella di nemica di quel governo e di alleata del suo avversario.*

Il professore Esperson crede obbligatorio il riconoscimento della qualità di belligeranti fondandosi sulla supposta analogia del riconoscimento degli Stati ch'egli crede obbligatorio anche quando dura la lotta. L'una e l'altra dottrina sono negate dalla scienza e dal diritto positivo. Io potrei recare a dovizia autorità di scrittori e di fatti contro l'enunziato principio, ma sarò breve nel dimostrare che il riconoscimento degli Stati non è obbligatorio durante la lotta, per concludere che non era obbligatoria la ricognizione di belligeranti nei rivoltosi. Quindi esporrò la differenza scientifica e positiva tra l'una e l'altra dottrina.

Il Bluntschli all'articolo 31 scrive: « Nessuno Stato è tenuto di riconoscerne un nuovo sino a quando dura ancora la lotta per la formazione del nuovo Stato e che per conseguenza vi ha ancora un dubbio sull'esistenza di esso ». Gli esempi meno remoti di inutili tentativi fatti dai

nuovi governi in via di formazione per essere riconosciuti son quelli degli Ungheresi negli anni 1848 e 49, dei Polacchi nel 63 e della stessa confederazione del Sud d'America dall'anno 1861 al 1865. Ma che la ricognizione non sia un dovere internazionale quando non è ancor stabile il nuovo Stato, lo prova il fatto che gli Stati del Sud non la ottennero da alcun governo e che neppure tutte le nazioni riconobbero alle forze della confederazione separatista i diritti di belligeranti e si dichiarano osservative di neutralità. Infatti la Francia fece la sua dichiarazione il dì 10 giugno 1861, la Spagna seguì l'esempio della sua vicina il dì 17 dello stesso mese, e la Prussia nel giorno 26, e le altre potenze europee dichiararono di adottare il principio di neutralità, *ad eccezione forse* della Porta Ottomana e della Cina, che pare avessero favorito il governo federale americano (1).

L'indole affatto facoltativa del diritto di riconoscimento spiega l'astensione di alcuni governi. E la prova di fatto che l'America non intese di poggiar la sua rimostranza sul riconoscimento dei separatisti per belligeranti, ma, come innanzi dissi, sulla fretta con la quale fu seguita per dar loro soccorso illegale, quando non si avesse dai documenti pubblicati si raccoglierebbe dall'osservare ch'essa non chiamò in causa Francia, Spagna e Prussia o alcuna di quelle nazioni meno potenti in mare, le quali a breve distanza di tempo tennero la stessa politica del gabinetto di San Giacomo, proclamando la neutralità.

Io stimo e rispetto la potenza e la virtù del popolo inglese; ma giudico la politica seguita durante la guerra civile d'America una reminiscenza di quell'astio antico contro il popolo, che col muover guerra alla sua antica metropoli assicurò il diritto dei neutrali e che, aumentate prodigiosamente le sue forze navali, creò quell'equilibrio di potenza, ch'è il migliore pegno della pace marittima e della assicurata libertà dei mari (2). Altrimenti non trove-

(1) W. B. Lawrence, *Opera citata*, Parte 1^a, cap. II, pag. 184.

(2) Il sig. di Vergennes, il più abile diplomatico del regno di Luigi XVI, predicava il vantaggio, che sarebbe derivato dall'indipendenza delle colonie americane. Il De Raumer trovò negli archivi inglesi un dispaccio del 13 ottobre 1775 in cui il Vergennes scrisse: « Je crois voir ce qui arrivera lorsque vos colonies auront conquis l'indépendance à laquelle elles aspirent. Elles s'efforceront de construire des flottes, et comme elles ont pour cela toutes les ressources possibles, elles seront bientôt plus qu'en état

rebbe spiegazione il prodigioso errore dell' Inghilterra, « che quando la civiltà combatteva la sua ultima lotta contro la schiavitù, dava il suo nome, la sua influenza, i suoi mezzi materiali alla cattiva causa e gettava la sua spada nella bilancia a favore della schiavitù » (1).

VI.

Differenza tra il riconoscimento degli Stati e la dichiarazione della qualità di belligerante a favore di una parte ribelle. Diverso fine e diverse condizioni. L'uno è un dovere giuridico, l'altra un dovere etico e di umanità. Il primo è obbligatorio dopo la piena formazione del nuovo Stato, l'altra è facoltativa. La nuova scienza del diritto internazionale ha determinate le condizioni, che legittimano la ricognizione della qualità di belligeranti alle forze insurrezionali. Dottrina ed esempi.

Ora passo a chiarire la differenza già da me accennata tra il riconoscimento degli Stati e la dichiarazione dei diritti di belligeranti in favore dei ribelli, la loro varia natura e il diverso fine, nonchè le condizioni, dalle quali dipendono.

Il riconoscimento è l'atto col quale un nuovo Stato è ammesso tra gli esistenti nell'associazione internazionale. Il diritto internazionale non crea nuovi Stati, ma li riconosce esistenti e protetti dalla sua legge e sottoposti ai doveri della medesima. Altrove io ho analizzate le leggi della spontanea formazione degli Stati o meglio delle nazioni (2); qui sarebbe superflua ogni esposizione puramente scientifica.

La ricognizione è un dovere internazionale nascente dalla sovranità nazionale di cui dispone ogni popolo;

de resister à toutes les forces maritimes de l'Europe. » Traduzione dal tedesco del Laboulaye. Bonaparte pensando a cedere la Luigiana agli Stati Uniti diceva: « Pour affranchir les peuples de la tyrannie commerciale de l'Angleterre il faut la contrepoiser par une puissance qui devienne un jour sa rivale: ce sont les Etats-Unis. » Barbé Marbois, *Histoire de la Louisiane*. — Vedi Laboulaye. *Les Etats-Unis et la France*, pag. 368.

(1) Parole del discorso del Sumner.

(2) *Il progresso del diritto pubblico e delle genti*, di A. Pierantoni.

ma l'esercizio di questo dovere dipende dall'estremo di fatto della piena formazione del nuovo Stato.

Il Bluntschli, tra gli altri, scrive nell'articolo 31: « Nessuno Stato è tenuto di riconoscere un nuovo, sino a quando vi ha ancora lotta per la formazione del nuovo Stato e vi è per conseguenza dubbio sull'esistenza di esso ». Il riconoscere come governi di *fatto* quelli in via di formazione è un atto facoltativo permesso nell'interesse del riconoscente ed ambito come mezzo di acquistar credito dagli Stati che si vanno formando. Perciò non vi ha esempio di un fondato *casus belli* o di una seria rottura diplomatica per un riconoscimento di fatto o per la negazione del medesimo, da parte dello Stato vecchio o del nuovo, che sorge; e soltanto gli annali diplomatici racchiudono le inani proteste dei sovrani cadenti contro le eseguite ricognizioni dei nuovi governi e i vani e infruttuosi tentativi dei governi provvisorii per essere riconosciuti come Stati indipendenti. Della prima specie sono recenti le proteste dei Borboni di Spagna e di Napoli, degli Estensi, dei Lorenesi e del Papa. Della seconda non sono di vecchia data le istanze per la ricognizione dei governi provvisorii di Polonia, dell'America del Sud, del governo di Creta.

La ricognizione eseguita assicura al nuovo Stato il pien esercizio della sovranità esterna. La ricognizione della qualità di belligeranti alle parti combattenti sopra un solo Stato è una eccezione per applicare il diritto della guerra.

La guerra è una lotta armata fra due o più Stati per il conseguimento di un pubblico diritto. Uso la parola diritto nel suo più vasto significato, perchè qui non intendo di esporre le molte cause di una giusta guerra. Contestazione tra Stato e Stato, limitata alle sole forze combattenti, la guerra moderna è regolata da principii umani, per quanto si possa dire umano l'uso violento della forza (1). Essa comincia per regola con una pubblica dichiarazione necessaria, specialmente per gli Stati, che debbono e vogliono restar neutrali.

La ragione e l'umanità consigliarono intanto di riconoscere per analogia ai partiti armati dentro uno stesso

(1) È reputatissima la definizione del Portalis. Vedi *Procès verbal de l'installation du Conseil des prises*, le 14 floreal, an VIII.

Stato per conseguire alcun fine loro politico la qualità di belligeranti. Le condizioni che giustificano questa qualità, sono esposte da parecchi moderni scrittori; ma io mi attengo allo stesso Bluntschli, sol perchè egli le espone codificate in sommarii articoli. All'art. 512 egli scrive: « Si riconosce frattanto la qualità di belligeranti ai partiti armati, che senza aver ricevuto da uno Stato di già esistente il diritto di combattere con le armi alla mano si sono ORGANIZZATI MILITARMENTE E COMBATTONO DI BUONA FEDE nel luogo e nel posto dello Stato PER UN PRINCIPIO DI DIRITTO PUBBLICO. »

Il Bluntschli commenta siffattamente gli enunciati principii: « Vi ha una eccezione alla regola che la guerra ha luogo solamente tra gli Stati. Quando un partito politico cerca il conseguimento di certi fini politici e si è ordinato a Stato, costituisce in UNA CERTA MISURA lo Stato esso stesso. Le leggi dell'umanità esigono che si accordi a questo partito la qualità di belligerante e che non lo si consideri come un gruppo di colpevoli. Il partito che è assai forte per creare POTERI ANALOGHI a quelli dello Stato, che offre per la sua organizzazione GARANTIE SUFFICIENTI D'ORDINE e testimonia con la sua condotta la VOLONTÀ di divenire uno Stato, questo partito ha un DIRITTO NATURALE ad essere trattato secondo gli stessi principii dell'ARMATA DI UNO STATO GIÀ ESISTENTE. Così saranno diminuiti i pericoli della guerra non solamente in favore del nuovo partito, ma ancora in favore dei suoi avversarii » (1).

Non mancano altre autorità scientifiche intorno la distinzione dell'uno e dell'altro riconoscimento e sonovi esempj di varie controversie, alle quali diedero luogo entrambe le materie: « La differenza ch'esiste tra la ricognizione dei diritti di belligeranti alle parti in una guerra civile e la ricognizione dell'indipendenza di uno Stato, questione che si è presentata a proposito della Grecia e delle colonie ispano-americane è stata pienamente discussa nell'epoca della rivoluzione ungherese nel 1849 e durante la guerra civile d'America, scrisse il Beach Lawrence (2) ». Specialmente furono solenni le discussioni intorno i diritti di ambasciata che appartengono ad uno stato rivoluzionario belligerante, di cui l'indipendenza non sia riconosciuta. E lo

(1) Bluntschli — *Le droit international codifié*, Livre III. — *La guerre*, pag. 271.

(2) Prefazione XX.

stesso autore: La ricognizione dei diritti di guerra di una colonia o di una porzione di uno Stato in rivolta contro la metropoli o in opposizione con essa, non deve punto confondersi con la ricognizione dell'indipendenza assoluta di tale provincia o di tale colonia (1). Prima che i coloni dell'America del Nord avessero fatta la loro dichiarazione formale d'indipendenza, la Francia e la Spagna loro avevano aperti i loro porti e li avevano trattati come belligeranti (2).

Gl'incrociatori così privati che pubblici furono accolti anche nei porti delle altre nazioni, eccetto in quelli del Portogallo restio per il predominio inglese, e tutte le nazioni testimoniarono amichevoli disposizioni (3). Durante la guerra civile tra la Spagna e le sue colonie americane gli Stati Uniti le considerarono come belligeranti, anche prima del riconoscimento dell'indipendenza assoluta. In tale occasione Monroe, segretario di Stato rispondeva alle rimostranze del Cav. de Onis ministro di Spagna il dì 19 gennaio 1816: « In risposta alla vostra domanda di esclusione io vi farò osservare che in conseguenza dello stato incerto di più paesi e dei frequenti cambiamenti di autorità che vi hanno luogo, parecchi competitori mantenendosi nello stesso tempo ed ogni partito avendo la sua propria bandiera, il Presidente ha giudicato a proposito, da qualche tempo, di dare ai preposti delle dogane ordini perchè nessuna bandiera fosse tassata più di un'altra, come prova o condizione dell'ammissione dei navigli nei porti degli Stati-Uniti (4) ».

Quando nell'anno 1836 il Texas si dichiarò indipendente dal Messico fu parimenti risposto alle rimostranze del diplomatico di questo paese: « che nelle diverse lotte civili che si erano combattute in varie epoche tra gli Stati usciti dalla stessa rivoluzione, i navigli di ciascuna delle parti in lotta erano stati autorizzati ad entrare nei porti dell'Unione ».

L'America vincolata da queste precedenti concessioni della qualità di belligeranti data ed ottenuta non poteva senza cadere in contraddizione muovere lagnanze e molto meno

(1) Ibid. p. 183.

(2) *Annual Register* 1776, p. 280.

(3) Pag. 178, Parte I, capo II, *Droit des belligérants*.

(4) Waite s' *American State Papers*, vol. XI, pag. 66.

domandar riparazione pel nudo fatto del riconoscimento di belligeranti nei separatisti e per l'ammissione delle loro navi nei porti inglesi. Ciò era una impossibilità giuridica e politica specialmente in vista della larghezza con la quale la diplomazia moderna per umanità riconosce come belligeranti le forze combattenti. Infatti nei giorni nostri detta qualità non soltanto si dà ai partiti politici, ma persino ai condottieri di parti politiche, che partono da uno Stato per recare la ribellione in un altro e promuovere una specie di guerra, nè dichiarata, nè permessa dai poteri dello Stato, a cui gli armati appartengono per nazionalità.

Fra i vari esempi sono notevoli le non remote ricognizioni come belligeranti dei corpi franchi tedeschi sotto gli ordini del maggiore Schill e dei corpi franchi garibaldini, che compirono le mirabili gesta in Sicilia e Napoli. I soldati di Francia, pugnando in seconda linea con le schiere raccogliticce del Papa riconobbero la qualità di belligeranti ai valorosi giovani italiani condotti alla disuguale ma eroica prova di Mentana.

Lo stesso Bluntschli discorre di questo progresso del diritto internazionale positivo e determina le condizioni necessarie a tali forze per meritare la detta quantità. Egli conchiude: « Il Diritto internazionale attuale ha dunque fatto un progresso mostrandosi disposto ad accordare la qualità di belligeranti ad un partito rivoluzionario od a corpi franchi. Ma occorre per ciò: a) che sieno organizzati militarmente; b) che rispettino essi stessi le leggi della guerra e combattano di buona fede per un principio politico » (1). Queste condizioni distinguono i partiti e i corpi franchi, dai predoni, dai filibustieri e dai pirati.

Ciascun vede quale differenza corra tra l'una e l'altra ricognizione. La prima conferma la indipendenza ed è l'accoglimento nella società internazionale di un nuovo Stato a cui garantisce l'esercizio di tutti i diritti inerenti alla sovranità; la seconda è limitata alla sola applicazione per analogia dei diritti della guerra alle forze insurrezionali. La prima richiede gli estremi della reale indipendenza del nuovo Stato, l'altra la creazione di *poteri analoghi a quelli dello Stato, garanzie d'ordine e la volontà di divenire uno Stato*, od anche il solo *ordinamento militare, la buona fede*

(1) Bluntschli, ivi.

nel combattimento e lo scopo politico. La prima, dato l'estremo della reale formazione del nuovo Stato e della sua non dubbia esistenza, è un *dovere giuridico* per lo Stato che deve riconoscere, ed un *diritto parimenti giuridico* per lo Stato che dev'essere riconosciuto. L'altra è un diritto semplicemente naturale, facoltativo, consigliato da sentimenti di umanità, *etico* quindi e non giuridico, il quale non ancora è universalmente riconosciuto nel diritto positivo internazionale.

Appare quindi errata la opinione del prof. Esperson che nella Sezione II crede una violazione della neutralità il negare il carattere di belligeranti, e lo dice quasi un atto d'inimicizia (1).

Ed a questo equivoco scientifico sembra pure che ne aggiunga un altro di fatto, in quanto che il gabinetto di Washington non si lagna già che l'Inghilterra abbia puramente e semplicemente concessi ai sudditi i diritti di belligeranti, ma che li abbia concessi quando veri belligeranti non esistevano. « *Questo diritto*, disse il Sumner, *non può giammai derivare che da un FATTO e non da un PRINCIPIO. Esso non potrebbe essere nè immaginato nè inventato.* » E l'autorità di questa obbiezione è confermata dalle stesse massime professate dall'Inghilterra nel 1825 quando furono riconosciuti i diritti di belligeranti al popolo greco insorto contro la mezzaluna, massime richiamate in un notevole discorso pronunziato da John Russell il 6 maggio 1861 nella Camera dei Comuni intorno le cose di America per giustificare la detta ricognizione della qualità di belligeranti fatta per i separatisti del Sud. Il Russell ricordò la risposta data dal Canning alle rimostranze della Porta e le istruzioni dal governo inglese trasmesse in Grecia a Stratford Canning: « che il carattere di belligeranti non è tanto un PRINCIPIO quanto un FATTO; che un certo grado di forza e di consistenza acquistato da una massa di popolazione impegnata in una guerra, dava a questa popolazione il diritto di essere trattata come belligerante e che se anche questo titolo fosse contrastabile, era dell'interesse ben inteso di tutte le nazioni civili di trattarla

(1) « Qualora le potenze straniere avessero agito diversamente, come avrebbero potuto dire di essere rimaste neutrali? Non sarebbero state piuttosto alleate del governo del Nord a cui soltanto riconoscevano il carattere di belligerante e nemiche di quelle del Sud. » Esperson.

come tale, perchè quale era l'alternativa? Una potenza o una popolazione che è in guerra con un'altra e che *copre il mare con i suoi incrociatori* o deve essere riconosciuta come belligerante o essere trattata come pirata (1). »

Le stesse distinzioni furono esattamente indicate dal sig. Stourm relatore presso il Senato francese della petizione, che a quel consesso legislativo indirizzò il comitato centrale per la causa polacca. L'oratore disse nell'adunanza del di 12 febbraio 1864. « Quando il governo francese ha riconosciuto il titolo di belligeranti agli americani del Sud dell'Unione è stato stipulato che questa ricognizione non infirmava in alcuna guisa il vincolo legale, che poteva esistere tra gli americani del Sud e quelli del Nord. Questo precedente con gli altri, che avemmo l'occasione di rammentarvi, dimostra che il titolo di belligeranti accordato ai polacchi non infirmerebbe in alcun modo i diritti o le pretese della Russia. » E richiamati molti esempi, da quello del sedicesimo secolo, quando le potenze straniere considerarono i corsari olandesi come regolari ausiliari delle Province Unite insorte contro la Spagna, all'altro della insurrezione greca, soggiunse: « Risulta in fatto da questi precedenti che negli usi del diritto delle genti il carattere di belligerante costituisce una *quistione di fatto* di cui ogni governo resta giudice; basta perchè la ricognizione possa aver luogo che la parte del popolo insorto abbia riuniti *elementi di forza e di resistenza* di natura da costituire uno stato di *guerra regolare* sotto la direzione di un governo di fatto esercitante i diritti appartenenti alla sovranità e che di più, le potenze straniere, che riconoscono questi fatti, serbino verso le due parti e senza pregiudicare i diritti di alcuna di esse l'attitudine di una *esatta imparzialità* » (2).

La quistione pertanto così posta è di una massima importanza ed essa sembra accennata dal Barone Carlo de Martens, il quale discorrendo della rottura tra la Gran Bretagna e la Francia nell'anno 1778 per causa del riconoscimento dell'indipendenza delle colonie americane, scrive la seguente nota: « Questa guerra per l'indipendenza delle colonie anglo-americane, che dev'essere considerata come

(1) W. Beach Lawrence. Parte I, cap. II, p. 182. *Droits des belligérants dans une guerre civile.*

(2) *Le Nord* 17 febbraio 1864.

il più importante avvenimento del secolo decimottavo e che ha avuto ed avrà conseguenze nelle più tarde età, ha mossa nello stesso tempo una quistione di un'alta importanza, cioè di sapere sino a qual punto sudditi possano essere *considerati come ribelli* e conseguentemente quando sia permesso di proibire ad una potenza straniera, in tempo di pace, di abbracciare la loro causa senza violare i principii del diritto delle genti » (1). Vale lo stesso in altri termini di sapere sino a qual punto sia conciliabile collo stesso diritto internazionale la dichiarazione di belligeranti a favore di ribelli fatta in fretta e per dare loro aiuto, cioè, senza imparzialità. In diritto la mia opinione mi sembra ben fondata. Io credo un tale atto di riconoscimento ingiusto e lesivo della neutralità e più non dico innanzi.

Per le cose quindi discorse un primo punto di controversia tra l'America e l'Inghilterra si presenterebbe così formulato:

Ammessa la facoltà che competeva all'Inghilterra di riconoscere per belligeranti i ribelli del Sud, questa ricognizione fu fatta quando le forze combattenti del Sud si trovavano nelle condizioni per le quali il progresso del diritto internazionale moderno permette di dare, come eccezione al diritto della guerra, la qualità di belligeranti a forze rivoluzionarie, ovvero non esisteva in *fatto* una parte regolarmente belligerante?

Posta la questione in questi termini mancano ancora le prove sufficienti per dare un esatto e coscienzioso parere, e quindi per quanto io non mi periti di dire che crederei ben fondato un reclamo diplomatico contro un governo, che avesse adoperato della facoltà di dichiarare belligeranti una schiera di ribelli fuori tempo ed in mancanza delle condizioni richieste dal diritto internazionale scientifico e positivo, perchè sarebbe in sostanza un caso di violata neutralità, pure credo prudente sopra l'esattezza dei fatti di imitare il Rolin Jaequemyns, che formalmente esprime una saggia riserva.

(1) Martens, *Nouvelles causes célèbres*, vol. I, pag. 70.

VII.

Non sussiste in fatto che il gabinetto di Londra agì sull'esempio di quello di Washington, il quale avrebbe prima di ogni altro riconosciuta alle forze confederate la qualità di belligeranti. Sono due fatti distinti e separati, la concessione dei diritti di belligeranti e la dichiarazione di neutralità. Loro data differente e ragioni che le determinarono. L'America non fece oggetto di reclami il proclama inglese di neutralità, ma l'atto di dichiarazione della qualità di belligeranti, perchè ostile.

Ben altrimenti opina il prof. Esperson e persistendo nel credere che tutta la controversia stia nel chiarire se competesse o non all'Inghilterra il diritto di riconoscere per belligeranti i suddisti, e se quindi essa avesse nell'esercizio di tal diritto violata la neutralità, entra in difesa dell'Inghilterra ad addurre le prove di fatto che l'America la precedette nella ricognizione della qualità di belligeranti alle forze del Sud, e che il gabinetto di Londra séguitò l'esempio di quello di Washington. Rinnovata la dichiarazione anche a costo di riuscir noioso, per esser chiaro, che non tanto interessa il semplice fatto della ricognizione, quanto il suo carattere di affrettata e di eseguita per aiutare la parte ribelle, io non mi perito di sostenere che non mi sembrano molto convincenti gli argomenti, che il chiarissimo scrittore deduce a prova del supposto riconoscimento del governo di Washington e che i fatti sinora noti, se d'innegabile verità, conducono ad una diversa conclusione.

L'Esperson richiama primamente l'atto del presidente Lincoln, che nel 13 aprile annunziando il blocco dei porti separatisti diceva preso quel provvedimento *in virtù delle leggi degli Stati-Uniti e dei principii che soglionsi applicare in simili casi* e le seguenti conferme della volontà di ricorrere alle norme del diritto internazionale contenute nei dispacci diretti agl' inviati diplomatici di Spagna di Francia e d'Inghilterra, e sostiene di esser racchiuso nell'invocazione del giure internazionale un *implicito* riconoscimento negli Stati del Sud del carattere di una potenza straniera e quindi del carattere di belligeranti; poichè in caso opposto dovevasi, usando del diritto pub-

blico interno americano, decretare la chiusura e non il blocco dei porti del Sud. Egli a sostegno del suo ragionamento invoca il Commentario del Diritto internazionale del Wheaton fatto recentemente da William Beach Lawrence ove è fatto cenno dei giudicati delle Corti dell'Ammiragliato degli Stati Uniti, le quali dopo il blocco dei porti del Sud non solamente condannarono le navi neutrali, che avevano violato il blocco, ma dichiararono preda di guerra i navigli ed i carichi trovati in alto mare e di proprietà delle persone residenti negli Stati separatisti per la semplice ragione del luogo del loro domicilio. I quali giudizi furono confermati in marzo 1863 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che fu unanime nel dichiarare *ché esisteva una guerra civile con tutte le conseguenze di una guerra territoriale.*

Il prof. Esperson ha il pregio di esser breve. È questa una invidiabile dote, che io ammirai in altri suoi scritti. Peraltro la brevità produce sovente l'oscurità, specialmente quando si sollevano con poche parole le più ampie e difficili controversie di Diritto pubblico ed internazionale. Temo perciò che in questo caso egli abbia confusi fatti e principii ben distinti tra essi.

Ed in vero nella storia dei fatti, che seguirono tra i gabinetti di Londra e di Washington durante la guerra americana, si osservano ben distinti e separati l'atto di concessione dei diritti di belligeranti ai separatisti e l'atto di dichiarazione di neutralità. L'uno ebbe luogo nell'aprile 1861, o prima o contemporaneamente del decreto di blocco del Presidente Lincoln in data del dì 13 aprile 1861; onde questo non poté avere alcuna influenza nelle decisioni dei governi di Francia e d'Inghilterra, le quali furono provocate da altri motivi che ora addurrò. L'altro delle dichiarazioni di neutralità fatte dagli stessi governi in maggio ed in giugno 1861, forse poté essere la conseguenza degli atti giudiziarii del governo americano.

L'istesso autore Beach Lawrence dà la prova delle differenze, che io mantengo. Ricordando egli la decisione presa dai due governi europei di riconoscere per belligeranti i separatisti, scrive (1): « Questa comunicazione fu fatta in aprile 1861, dal sig. Thouvenel al sig. Sanford a

(1) Pag. 184, vol. I, id.

Parigi e dal sig. Dallas a Londra da Lord John Russell. Le ragioni che avevano motivata questa decisione furono esposte in una istruzione, che i ministri di Francia e di Inghilterra a Washington furono rispettivamente incaricati di leggere al Segretario di Stato degli Stati-Uniti. Ma il sig. Seward, avendo cognizione del tenore dei dispacci, ricusò di ascoltarne la lettura e indirizzandosi il dì 17 giugno 1861, al sig. Dayton a Parigi scrisse: « Tal documento non nega espressamente la sovranità degli Stati-Uniti di America; ma pretende stabilire in disaccordo con la sua sovranità che gli Stati-Uniti non costituiscono in tutto e per tutto un solo ed unico potere sovrano, ma che la nazione si divide in due frazioni di cui questo governo ne forma una. La Francia si propone di considerare le due parti come belligeranti e di trattare con ognuna di esse per certi oggetti. L'istruzione in effetti c'informa che noi non dobbiamo essere sorpresi di veder la Francia indirizzarsi per ottenere certe spiegazioni ad un governo che essa dice dover essere stabilito a Montgommery. Questa intimazione è abbastanza concludente, *perchè questo governo non permetta che l'istruzione gli sia letta* » (1).

E nel discorso pronunziato il 6 maggio dal Russell nella Camera dei Comuni quest'insigne uomo di Stato spiegò il valore della condotta verso l'America con i precedenti della politica inglese: « In ciò che riguarda i diritti dei belligeranti, egli disse, nei casi in cui alcune parti di uno Stato sono in insurrezione noi abbiamo nel 1825 un precedente, che sembra applicabile al caso presente. In quest'epoca il governo britannico ha concesso i diritti di belligeranti al governo provvisorio di Grecia ed il governo turco ha anche fatta una rimostranza sull'oggetto. Esso si lagnò che il governo inglese accordando ai Greci la qualità di belligeranti sembrasse dimenticare che non si possa concedere carattere nazionale a sudditi in ribellione. Ma il governo inglese informò Mr. Stratford Canning che « il carattere di belligeranti non è tanto un *principio* quanto un *fatto*; che un certo grado di forza e di consistenza acquistato da una massa di popolazione impegnata in una guerra dava ad essa il diritto di essere trat-

(1) *Papers relating to foreign affairs*, 1861, p. 224. — Ibid. 1861-1864, *passim*, sonvi le prove di altre successive lagnanze del Seward contro la maniera di agire de' governi stranieri.

tata da belligerante e se anche questo stesso titolo fosse contrastabile era dell'interesse ben inteso di tutte le nazioni civili di trattarla come tale, perchè qual'era l'alternativa? Una potenza o una popolazione, (chiamatela come volete) che è in guerra con un'altra e che copre il mare dei suoi incrociatori deve essere riconosciuta come belligerante o essere trattata come pirata », e quindi soggiunge: « che il governo ha esaminata la quistione ed ha consultato i giuristi della Corona. L'*attorney* ed il *solicitor general*, l'avvocato della Regina ed il governo sono di avviso che la Confederazione del Sud, secondo questi principii che sembrano essere giusti, debba essere trattata come belligerante » (1).

Lo stesso Lawrence sostiene che le dichiarazioni di neutralità della Francia e della Gran Bretagna del maggio e del giugno 1861, che furono seguite da altre potenze, furono il corollario degli atti del governo americano che il primo stabilì i diritti di guerra negli Stati separati (2).

Il governo degli Stati-Uniti nelle sue istruzioni date al Montley, successore di Reverdy Jonshon presso la Corte di Londra, dichiarò che il proclama della Regina riguardante la neutralità non dovesse formare oggetto di una domanda di compenso e di lagnanze; esso invece fonda i suoi reclami sull'atto di dichiarazione di belligeranti.

Sino a quando non mi sarà dato di conoscere le prove che il Lawrence adduce del riconoscimento dei diritti di belligeranti fatto dal governo di Washington io non mi sento nè punto nè poco convinto dagli argomenti addotti dal prof. Esperson.

Infatti è pericolosa e ardita in diritto internazionale la teoria di un riconoscimento *implicito*, specialmente quando contro questa presunzione che non è *juris et de jure* esistono evidentissime le prove di un contrario fatto.

(1) *Le Nord*, 9 maggio 1861. — *Hansard Part. Deb.*, 3 serie, vol. CVIII, p. 1563. — *Annual Register*, 1861, p. 114.

(2) Non è ancora pubblicato il volume in cui l'autore fa questa dichiarazione.

VIII.

Il governo di Washington non riconobbe negli Stati del Sud la qualità di belligeranti. Ciò vietavano di fare il fine della guerra, che era di conservare l'unione d'America e i doveri del potere centrale della federazione. Il potere esecutivo non avrebbe avuto il diritto di fare un atto, che poteva significare il riconoscimento della divisione della patria. Prove storiche che i separatisti furono considerati quali ribelli.

L'Esperson riconosce che il governo di Washington protestò di voler considerare i separatisti come ribelli.

Il Sumner sostenne nel suo discorso che i termini della dichiarazione di blocco, riservarono espressamente la *sovrantà nazionale*.

Inoltre è razionalmente e politicamente impossibile che gli atti emanati dal Presidente degli Stati Uniti, e specialmente da un Lincoln, per vincere la tremenda guerra civile, che funestò per più anni la più felice delle contrade potessero sanzionare il riconoscimento di quella separazione, ad impedir la quale furono spese tutte le forze dell'oro, dell'argento e del più puro amor di patria.

Il capo del potere esecutivo di una repubblica in cui sono limitate le prerogative del potere centrale non avrebbe avuto il diritto di compiere un atto di così gravi conseguenze, un atto vietato a tutti i poteri riconosciuti dalla Costituzione degli Stati Uniti.

Io non intendo di uscir di careggiata e discorrere lungamente dell'ordinamento degli Stati Uniti di America; ma ognuno sa che il testo della Costituzione, i processi verbali del Congresso, che la discussero e la votarono, e il commentario di Story, degno, come dice il Laboulaye, dei giureconsulti romani, riconoscono il patto fondamentale come perpetuo e modificabile dalla sola maggioranza degli Stati, salvo il divieto di separazione.

Il chiarissimo prof. Esperson ben sa che nella storia non vi furono confederazioni di Stati sovrani, nelle quali una sola delle parti avesse avuto il diritto di rompere a suo piacimento l'unione e che i sistemi di Stati confede-

rati (*Staaten Bund*) e le confederazioni di Stati (*Bunden Staat*), mettendo la sovranità politica in un potere centrale e lasciando agli Stati particolari l'indipendenza civile ed amministrativa, commettono a quello il grave impegno di mantenere l'unione nazionale. La Confederazione germanica cessata, le nuove confederazioni sorte dopo il 1866 pel trattato di Praga, la Svizzera come l'Americana riconoscono ai consigli federali, ed ai poteri centrali il diritto ed il dovere di ridurre la ribellione. Il patto di unione federale più o meno stretta non consente che si dia altra qualità ad uno Stato od a più Stati separatisti se non che quella di ribelli.

Potrei recare a dovizia gli esempi delle solenni proteste degli uomini di stato d'America contro la teoria della nullificazione, che primamente svolse il Calhoun, il profeta della schiavitù. Il presidente e generale Jackson in un messaggio al Congresso nell'anno 1833, respinse vivamente questa dottrina dell'anarchia. « Il diritto degli abitanti di discostarsi a loro libito e senza il consenso degli altri Stati dalle loro più solenni obbligazioni e di mettere in periglio le libertà e la felicità dei milioni di uomini de' quali si compone l'Unione, non può essere riconosciuto. Dire che uno Stato potrebbe a volontà separarsi dall'Unione è dire che gli Stati Uniti non sono una nazione (1). »

Le Corti dell'Ammiragliato e quella degli Stati Uniti dissero trattarsi di *guerra civile con tutte le conseguenze di una guerra territoriale pubblica*, le quali espressioni senza voler cadere in *une querelle de mots* suonano diversamente dalla definizione di una guerra internazionale dichiarata.

I provvedimenti stessi della guerra, quelli di ripristinazione della pace, le confische, le amnistie e via discorrendo, danno la più evidente prova che il governo dell'America, interprete della coscienza e della ragione nazionale, debellò ribelli, non vinse nemica potenza.

Se io avessi uopo di ricordare qualche atto solenne e posteriore alla dichiarazione di blocco del 13 aprile 1861 allegherei quello magnifico, che fu un colpo fatale per le forze del Sud, col quale fu deciso dal Nord l'impiego

(1) Pag. 362. Laboulaye, *Les Etats-Unis et la France*.

in guerra a servizio dell'Unione dei *negri dei ribelli*, e che questo servizio militare varrebbe loro la libertà (1).

Ciò posto, s'io non erro, resta confutata la dimostrazione tentata dal professor di Pavia, nè par che la sorregga l'ultimo argomento, che pur sembra il migliore degli addotti, che avesse, cioè, il governo di Washington decretato il blocco e non la chiusura dei porti dei separatisti *in virtù delle leggi degli Stati Uniti e dei principii del diritto delle genti* per dedurre la prova della dichiarazione dei diritti di belligeranti, fatta dallo stesso governo americano.

Innanzi tratto è da osservare che Abramo Lincoln invocò prima le leggi americane, che sono atti della sovranità nazionale del diritto pubblico interno sopra le contrade ribelli dell'Unione. Il sussidio del diritto delle genti all'impero del diritto pubblico si spiega per quella analogia per cui la guerra civile si assimila in qualche modo alla guerra internazionale, senza che però la ragione del diritto pubblico interno sopraffaccia la internazionale.

Inoltre esso nella lotta federale di America può essere compreso per le convenienze di umanità e di senno politico, che guidarono l'immortale Lincoln a temperare le terribili rappresaglie, i furori e gli odii, che l'uso della forza produce in ogni guerra e massime nella civile. Ma prescindendo da questi argomenti di filosofia politica è dovere studiare il valore del decreto del Lincoln del dì 13 aprile 1861 in relazione del diritto politico interno dell'America e della speciale sua forma federativa di governo.

IX.

La guerra combattuta in America fu una esecuzione federale. In questa il potere centrale applica il diritto pubblico interno per punire i ribelli e l'internazionale per mitigare la crudeltà nella guerra. Esempi recenti di simili esecuzioni federali, nelle quali il diritto pubblico predomina sull'internazionale.

L'Esperson ha omissa questa indagine, benchè per una ripartizione scientifica, che io non voglio ora apprezzare,

(1) Pag. 347. Laboulaye. Ivi. Jefferson Davis in risposta a questa dichiarazione del Nord propose al Congresso confederato un progetto, che

le forme federali di governo sieno materia degli studii di diritto internazionale, ne' quali il professor di Pavia, ha bella fama.

Nelle confederazioni di Stati la guerra tra il potere centrale e i diversi Stati della confederazione, quando si ha per fine il mantenimento del diritto pubblico federale, ha il carattere di una esecuzione federale, e quindi non cade sotto il dominio del diritto internazionale.

Il potere centrale può per umanità accordare la qualità di belligerante alla parte ostile. Questa concessione può essere anche indispensabile o almeno utile, perchè la triste storia della guerra civile ci prova la maggiore ferocia di essa sulle altre veramente internazionali. Infatti le autorità costituite facilmente considerano i suoi avversarii come ribelli; il partito rivoltoso accusa la parte governativa di alto tradimento e di violazione della costituzione. Il carnefice, le fucilazioni e le rappresaglie minacciano i giorni di coloro, che scamparono da morte pugnando in campo. Perciò è prudente di sostituire una specie di diritto della guerra alle cieche violenze e di calmare e rendere meno grave la lotta. In questo caso il diritto pubblico interno si associa all' internazionale; entrambi non si contraddicono; ma si aiutano, e direi quasi, s'ingentiliscono smettendo la loro esclusiva rigidità.

Esempii recenti di questa cospirazione del diritto pubblico coll' internazionale si ebbero nella guerra del Sonderbund svizzero nell' anno 1847 e nella guerra civile di cui discorro, tra gli Stati Uniti dell' America dal 1861 al 1865. In entrambi i paesi il potere federale conservò costantemente il nome di ribelli ai separatisti e non rinunziò pienamente a punire i capi e i promotori della ribellione; ma esso considerò le truppe degli Stati ribelli quali assimilate a' belligeranti, applicando loro le leggi di guerra.

Nell' anno 1866, la maggioranza della Dieta germanica cercò di dare alla guerra fra la Prussia e l' Austria, che si disputavano la supremazia in Alemagna, la qualità di federale; ma siffatto tentativo non riuscì, perchè le due po-

non fu discusso nè adottato per stabilire che i corpi federali di armata composti di bianchi e neri non avrebbero goduto i diritti di guerra, e che i negri presi sarebbero stati venduti e i loro comandanti impiccati. Questa è una prova del poco stabile valore dei pretesi diritti di belligeranti!

tenze non erano soltanto parti di una confederazione; e quindi la guerra tra loro combattuta in tutta la espressione della parola fu vera guerra internazionale.

Per le cose dette e per rispetto al carattere di esecuzione federale, che conservò la guerra di America appare che il Diritto internazionale deve cedere la preferenza al Diritto pubblico interno federale, e che debole è l'analogia, che l'Esperson vorrebbe stabilire tra la detta guerra interna ed una vera lotta internazionale.

X.

Esame della dottrina del blocco — Teorie dei pubblicisti sul suo fondamento razionale. Condizioni della legittimità del blocco. Deve essere effettivo. I blocchi sur papier, per proclami, fittizi e pacifici. Il blocco pacifico, mezzo di forzata riparazione, è una specie di ritorsione riprovata dalla scienza; ma che esclude lo Stato di vera guerra e quindi la conclusione dell'Esperson, che usandolo; l'America del Nord avesse riconosciuti per belligeranti i separatisti.

Il senatore Sumner impugnando alla guerra civile, che funestò il suo paese, il carattere di internazionalità, per confutare la pretesa fondata sulla dichiarazione di blocco de' porti del Sud, lo disse e lo dimostrò pacifico sugli esempi di tal genere, che la storia del Diritto internazionale registra e sull'autorità di alcuni scrittori, che tentarono di dimostrare siffatti blocchi conformi ai sani principii giuridici.

Il nostro Esperson reputò di poca entità questa dimostrazione del senatore Sumner, poichè in una breve nota posta alla sezione VII, scrisse quanto appresso: « senza qui stare ad esaminare se codesto ritrovato inglese del blocco pacifico sia conforme ai principii della scienza, se sia, cioè, in armonia coi precetti del Diritto internazionale che uno Stato trovandosi in pace con un altro Stato, possa allo stesso tempo contro di lui adoperare mezzi di guerra diremo che a voler anche considerare come pacifico il blocco dei porti del Sud, gli stessi esempi addotti dal Sumner, dimostrano che il blocco pacifico ha luogo tra Stato e Stato; per cui va soggetto alle stesse norme di Diritto internazionale, che regolano il blocco guerresco ».

Ma ciò dicendo egli non distrugge l'argomento contrario, che sta nel fatto che un blocco pacifico non implica ricognizione di belligeranti, perchè è un mezzo che un governo può usare senza dichiarazione di guerra. Neppure è del tutto esatto ch'esso sia soggetto alle stesse norme di Diritto internazionale guerresco, come ora dimostrerò.

L'America poté appigliarsi all'uso di un blocco pacifico, soltanto per non aver fatta adesione agl'importanti principii di Diritto marittimo dichiarati nelle conferenze di Parigi.

Una breve e rigorosa dimostrazione della differenza che corre tra l'uno e l'altro blocco e delle loro differenti conseguenze è in questo caso più che opportuna, necessaria.

Il Diritto di intercettare ogni relazione commerciale tra i porti, le piazze forti, le coste nemiche e gli Stati stranieri anche neutrali, è ciò che costituisce il blocco: questa è un'antica pratica di guerra riconosciuta costantemente nel Diritto internazionale.

Gli Scrittori di Diritto pubblico marittimo non sono concordi nel determinarne il fondamento razionale e giuridico. Alcuni, quali l'Hubner, l'Ortolan (1) e l'Hautefeuille, lo derivano da quella specie di sovranità, che il belligerante acquista per l'occupazione delle acque confinanti col territorio del nemico. L'Hautefeuille ripetutamente ha scritto: « il blocco non è altra cosa che la conquista di una parte del mare territoriale del nemico. Questa conquista per esistere, deve essere mantenuta dall'occupazione attuale e permanente del territorio invaso. Così dunque il belligerante che vuole bloccare uno dei porti del suo avversario invia un numero sufficiente di bastimenti da guerra per fare la conquista del mare territoriale circondante il porto per mantenere questo mare sotto l'impero del suo Sovrano con una occupazione continuata e costante ».

L'Heffter considera il diritto di blocco in alto mare come una *specie di prevenzione* e confuta l'Ortolan per la ragione che non può esservi sovranità in alto mare (2). Ancora più virilmente Eugenio Cauchy sulle orme del

(1) Ortolan II, lib. 3, cap. 9. *Diplomatie de la mer*. Hubner I, cap. 7, sezione 6.

(2) Heffter, pag. 272.

Pistoye e del Duverdy, combatte la teoria, che ripone il blocco nel fatto della conquista (1).

Sono censurabili senza dubbio le dottrine, che riposano sulla conquista e la sovranità, perchè il blocco è anche praticato fuori il mare territoriale ove tengono stazione le navi assegnate a vigilare la costa bloccata, e si sa che il pieno mare non dipende dal territorio di alcuno Stato.

I pubblicisti inglesi, indifferenti sempre a dare una base teorica alle istituzioni di diritto pubblico marittimo, e i più distinti e moderni tra essi il Wildmann, Okè Manning, James Reddie e il Phillimore non danno al diritto di blocco altro fondamento che la pratica della Gran Bretagna.

Il Galiani da un punto di vista dottrinale lo considera come una specie di compromesso tra i diritti dei belligeranti e quelli dei neutrali, riconoscendo egli per assoluti il diritto del belligerante ad impedire le comunicazioni commerciali e il diritto dei neutrali a far commercio (2).

Questa stessa dottrina della contraddizione dei diritti tra belligeranti e neutrali, alla quale pon fine una convenzione, è seguita dal Lampredi, che modificò il rigore del sistema professato dal Gentili (3).

Altri pubblicisti, il Grotius, il Bynkenshoek ed il Vattel ne ripongono il fondamento sulla necessità della guerra. A questo principio si attengono i più recenti scrittori.

Il Gessner scrive: « Il diritto di blocco non potendo, come lo nota benissimo l'Hautefeuille, dedursi dai doveri dei neutrali, noi siamo forzati malgrado l'opposizione ardente di questo autore, di cercarne la causa nella necessità. Ci basta che questa necessità non sia solamente pretesa, nè che lo sia soprattutto da una sola nazione (4). »

Il Bluntschli accetta le stesse idee: « La base del diritto di blocco non è la sovranità; questo diritto riposa unicamente sulle necessità della guerra (5). »

Tralasciando queste discrepanze dottrinali, io rammento che quest' uso di guerra, ch' è un risultamento della storia,

(1) Eugène Cauchy. « Le droit international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation II, pag. 419. »

(2) Galiani, *De' doveri de' principi neutrali*, cap. 9, § 2, pag. 295 (1).

(3) Vedi la mia *Storia degli studii del diritto internazionale in Italia*. Epoca seconda, pag. 60.

(4) *Le droit des neutres*. — *Le droit de blocus*, pag. 151.

(5) Opera citata, libro XIV. *La neutralità*, § 5. *Il blocco*. Pag. 413.

soffrì modificazioni dalle innovazioni apportate nell'armamento e nell'arte militare, e che soltanto dopo il secolo XVII cominciò ad avere regole e leggi fisse (1). Il blocco era una volta esercitato nel modo il più largo, così nel 1780 l'Inghilterra aveva dichiarato in istato di blocco tutto il litorale francese e di rimando Napoleone fece lo stesso nel 1806, e questo fu detto fittizio, *sur papier, per proclama*. Finalmente la dichiarazione del dì 16 aprile 1856, innanzi ricordata, sanzionò il principio già riconosciuto nel primo sistema della neutralità armata e praticato nella guerra di Crimea dalla Francia e dall'Inghilterra: che i *blocchi per essere obbligatorii debbono essere effettivi, cioè, mantenuti da una forza sufficiente ad interdire realmente l'accesso del litorale del nemico*. Quindi i neutrali sono obbligati a rispettare i blocchi effettivi per i quali non basta una semplice proclamazione, e il blocco è effettivo, o se l'entrata e l'uscita siano intercettate da navi guerresche di stazione o se da batterie innalzate sulle coste.

La condizione di essere effettivo non deve ricevere una interpretazione troppo rigorosa; ma basta che il blocco sia mantenuto da vascelli incrociatori, che abbiano stazione fissa e che l'entrare o l'uscire dal porto bloccato presenti un reale pericolo. La neutralità armata del 1780 aveva formulato ne' seguenti termini il detto principio: « Non si concede la denominazione di porto bloccato, se non a quello in cui vi ha per la disposizione di attacco con vascelli fermi e sufficientemente vicini un evidente pericolo di entrare. » Oltre queste condizioni il blocco per essere valido richiede la notificazione preventiva a tutti gli Stati neutrali e l'immediata alle navi, che si dirigono in buona fede verso il porto bloccato, affinchè possano, prendendo altro cammino, sfuggirne le dure conseguenze (2). Questi sono i principii regolatori del blocco effettivo.

La Scienza peraltro riprova tuttora questo uso di guerra così ridotto e cerca sempre più di uniformarlo ai più rigorosi principii del diritto, volendo che sia ristretto al solo uso legittimo del blocco militare, cioè, al fine di interrompere le comunicazioni con una fortezza o stazione navale importante.

(1) Cauchy, I, pag. 299. Gessner, pag. 153.

(2) Vedi Blunstedli, art. 827, 828, 829, 830, 831, 832.

Dal 1827 la Francia e l'Inghilterra sostennero il diritto di bloccare in certi casi un porto senza dichiarar prima la guerra allo Stato a cui appartiene, e pretesero che la pace possa non essere turbata quando anche gli effetti del blocco impegnassero i diritti dei neutrali. Il Bluntschli formula nel seguente modo il principio del blocco pacifico, o commerciale, che dir si voglia (articolo 506): « Un governo può senza dichiarare la guerra mettere in condizione di blocco lo Stato, che si rende gravemente colpevole verso di lui », e classifica questo mezzo di forzosa riparazione sotto la rubrica delle rappresaglie e delle ritorsioni, cioè, fra i mezzi di farsi giustizia da sè stesso coll'uso della forza posta a difesa del diritto (1). Il blocco pacifico ha una qualche analogia coll'angarie, coll'embargo e con tutte le altre ritorsioni, che la scienza e l'umanità riprovano. Rarissimi sono gli scrittori, che ne propugnano la legittimità. Questi per lo più riferiscono le parole dette dal Guizot il dì 8 febbraio 1841 nel rispondere ad una interpellanza sul blocco di Francia e d'Inghilterra contro i porti della Repubblica Argentina: « Noi ci siamo trovati in una situazione difficilissima, facemmo un blocco, che non è la guerra completa, nè la guerra dichiarata. »

Moltissimi altri scrittori hanno un sincero disprezzo per questo anomalo mezzo di esecuzione forzosa.

I pubblicisti inglesi non parlano che del solo blocco in tempo di guerra e tacciono del pacifico. I Francesi l'Hautefeuille, il Pistoye e il Duverdy biasimano questo mezzo usato dalla loro patria e prendono ispirazione dai veri principii della scienza del giure internazionale (2); l'Ortolan considera il blocco come un provvedimento permesso nel solo tempo di guerra (3). Il Cauchy e l'Heffter soltanto giudicano il blocco pacifico accolto dalla pratica dei tempi moderni ed approvato dalle più vive considerazioni di umanità (4). Il Gessner nel suo recentissimo trattato energicamente impugna la legittimità di questo atto di violenza e dimostra che il blocco pacifico non è una istituzione riconosciuta dal diritto internazionale, e che non è un avanzamento sulla via dell'umanità, ma un regresso

(1) *Opera citata*, pag. 268, libro VII. *Violazioni del diritto internazionale*, § 5. *Rappresaglie, retorsione, blocco*.

(2) Pistoye e Duverdy, pag. 377 Hautefeuille, III, pag. 179.

(3) Ortolan, *Diplomatie de la mer*, II, pag. 329.

(4) Cauchy, II, pag. 428, Heffter pag. 204.

contenente grave contradizione. « Senza dubbio, egli scrive, un blocco pacifico non è che una guerra ristretta; ma precisamente per questo motivo essa è concentrata ed intensa sul solo punto nel quale la guerra ha luogo. La guerra marittima in generale non è diretta che contro la marina nemica; il blocco al contrario nuoce ancora al commercio neutrale (1). » Ma i quattro o cinque casi nei quali fu applicato questo blocco anomalo, essendo bastevoli per farlo ritenere quale un uso consentito nel diritto positivo internazionale moderno, dan ragione all'America, in concorso cogli altri forti argomenti, che attribuiscono alla dichiarazione del Lincoln il carattere misto di un atto di diritto pubblico e internazionale, di sostenerlo conforme ad un blocco fittizio. Nè conviene dimenticare che durante l'ultima guerra di Oriente fu proposto nel Parlamento inglese di bloccare i porti prussiani del Mar Baltico, perchè la Prussia non volle prender parte alla guerra contro la Russia; e questa proposta che sarebbe equivalsa ad una dichiarazione di ostilità fu respinta con debolissima maggioranza. Ciò posto, se sarebbe poco ragionevole l'invocazione del carattere di blocco pacifico tra Stati, che precedentemente mai l'applicarono, non è così parimenti in una contestazione dell'America contro l'Inghilterra, alla quale spetta il triste vanto di un ritrovato, che ricorda le lettere di marca, le rappresaglie ed altre vergogne di origine medioevale, e che io in principio scientifico son d'accordo col prof. Esperson a biasimare.

È fuor di dubbio che lo stabilimento di un blocco essendo l'impiego della forza di una parte o di una nazione combattente contro un'altra è sempre un atto di ostilità, che costituisce una specie di guerra tra la contrada bloccante e la bloccata; ma essa non è la stessa guerra e molto meno una guerra dichiarata, dalla quale sorge incontrastata la qualità di belligeranti. Sarebbe poi inesatto il dire che esso s'informi alle stesse norme e produca le stesse conseguenze del blocco guerresco. Il Bluntschli sostiene per principio (art. 507), che gli Stati neutrali non riconoscono la validità delle prede quando il blocco marittimo non è nello stesso tempo blocco di guerra e che essi hanno in questo caso il diritto di chiedere per le loro

(1) Vedi *Le droit des neutres* cap. *Le droit de blocus*, pag. 217.

navi la libera entrata e la libera uscita dai porti. Il Gessner esattamente scrive: « che le due potenze, che hanno introdotto questo procedimento, l'Inghilterra la Francia non hanno potuto intendersi sulle conseguenze del medesimo ». In caso di violazione di un simile blocco l'Inghilterra confisca i vascelli della potenza bloccata ed i vascelli neutrali; la Francia i soli vascelli neutrali, e si limita a sequestrare quelli della potenza bloccata, che poi libera quando il blocco è levato. L'Heffter e l'Hautefeuille fanno notare che la pratica francese è più umana; ma il primo considera la pratica inglese come più conseguente. Nella sostanza l'Inghilterra ha certamente ragione, perchè un blocco è una operazione di guerra; ma in teoria la Francia è più nel vero, perchè la potenza bloccante pretende di vivere in pace con la potenza bloccata.

Nell'occasione del blocco pacifico messicano decretato nel 1838 la Francia si limitò a sequestrare le navi messicane. Dopo il bombardamento di San Giovanni di Ulloa fatto nel 27 novembre 1838 il Messico fu astretto a dichiarar la guerra. Seguita la pace, l'ammiraglio francese pretese di confiscare le navi già sequestrate. Il governo francese, che in massima non approvava la pretesa del suo ammiraglio, sottoscrisse la pace accettando l'arbitramento di una potenza terza, che fu l'Inghilterra. Questa giudicò in conformità dei suoi precedenti e della pretesa dell'ammiraglio. Però le città anseatiche reclamarono contro il blocco messicano come neutrali e il Consiglio di Stato francese decise contro la confisca delle navi neutrali in tempo di pace. In caso di guerra il sequestro e la confisca sono diritti del bloccante, nè può essere messo in dubbio il dovere di rispettare l'impedimento delle relazioni commerciali con i porti bloccati.

Così mi sembra dimostrato che non scaturisce la qualità di belligeranti da un blocco, che sia « pacifico ». E se innanzi fu provato che per eccezione e per umanità si possa dare ai ribelli la qualità di belligeranti, io non crederei inapplicabile per eguali ragioni di analogia un blocco pacifico in una lotta civile od in una esecuzione federale.

XI.

Escluso che il blocco americano fu guerresco, accredita l'assunto del Sumner il fatto che i parlamenti inglese e francese lo biasimarono come non conforme al diritto internazionale. Cenno di queste discussioni. Autorità dell'Hautefeuille, che dice quel blocco per notificationem, di crociera o su carta. I governi avevano il diritto di non riconoscerlo. L'America, che non aderì al trattato di Parigi del 1856, sanzionò sempre nei trattati il divieto dei blocchi fittizii. L'Inghilterra prima del trattato di Parigi era impegnata soltanto verso l'America a non far uso dei blocchi fittizii. La specialità del blocco americano non dà la prova della esistenza di una dichiarazione di guerra, anzi la esclude.

Ma fu veramente pacifico il blocco decretato dall'America del Nord?

In mancanza della piena cognizione dei fatti e dei documenti io non oso pronunziare alcun giudizio. Resta però escluso che fosse un blocco di guerra, poichè fu dimostrato che mancava la dichiarazione di ostilità. Inoltre la circostanza che la dichiarazione di blocco recava la riserva della sovranità, che essa non era fatta tra nazioni straniere, che fossero in vera guerra internazionale, ma tra contrade della stessa patria, o in una esecuzione federale o in una guerra civile, costituiscono un caso nuovo, il quale se consentì agli Stati terzi di valersi dei diritti e dei doveri di neutrali non prova il riconoscimento della precaria separazione dello stato combattente dalla parte ribelle, nè la concessione dei diritti belligeranti, che si estendono nelle guerre civili alle sole forze armate, esclusi i capi e promotori della insurrezione. Queste considerazioni molto avvalorano la dimostrazione del Sumner, che si trattasse di un blocco pacifico.

Si arroge che l'anormalità del blocco americano fu riconosciuta e discussa nei maggiori Parlamenti europei, e che non mancano pubblicisti, i quali lo dissero fittizio e non conforme al diritto internazionale scientifico e positivo. Rassegnando le ragioni per le quali detto blocco fu cre-

duto fittizio appare più credibile ch'esso fosse pacifico. La guerra civile di America combattuta energicamente sul mare recò grave danno al commercio. Da mezzo secolo la storia non registrava più esempi di guerre marittime e quindi in tanta iattura governi e pubblicisti esaminavano con ansia e diligenza lo svolgimento della terribile lotta americana, giudicandola in conformità dei nuovi progressi del diritto pubblico marittimo. L'Hautefeuille scrisse tra gli altri due importanti capitoli, l'uno intorno la legalità dei blocchi americani e l'altro dal titolo: il blocco americano avanti il Parlamento inglese (1). Raccolgo dalla penna di questo scrittore gli elementi di fatto necessari al mio esame.

All'esordire della guerra il Presidente Lincoln con due proclami dei 19 e 27 aprile 1861, dichiarò l'intenzione di bloccare i principali porti separatisti, e col primo ordinò di porre il blocco a tutto il litorale della Carolina del Sud, della Georgia, della Florida, dell'Alabama, della Louisiana e del Texas, e col secondo l'estese alle coste della Virginia e della Carolina del Nord. « Questi atti, senza dubbio ufficialissimi, scrive l'Hautefeuille, non erano altra cosa che ordini dati dal capo del potere esecutivo agli ufficiali comandanti i bastimenti della guerra dell'Unione del Nord; essi non avevano alcuna portata diplomatica, nessun valore rispetto ai neutrali. Essi non potevano nè equivalere al blocco di fatto, e neppure far risalire per un solo giorno o per una sola ora l'apertura degl'investimenti oltre il momento in cui fossero stati realmente eseguiti ». E la ragione n'è ben chiara, poichè appariva manifesta la impossibilità di un tale blocco. Questa minaccia si estendeva ad una costa di tremila miglia di estensione. Le sole coste della Carolina del Sud e della Virginia hanno uno sviluppo di quasi cento leghe marittime contenenti un gran numero di porti secondarii e parecchi porti importanti. » Per operare il blocco reale ed effettivo di queste coste per mantenerlo, come lo dice la dichiarazione del dì 16 aprile, con una forza sufficiente e per interdire al nemico l'accesso al litorale nemico, bisogna una forza navale consi-

(1) Vedi *Questions de Droit maritime international*, cap. 4, pag. 33, cap. V, pag. 49, e *quelques questions de droit international maritime à propos de la guerre d'Amérique*, XI, pag. 240, sez. 2, *Blocus*.

derevole. Scrive lo stesso autore: « Calcolando la lega marittima a 5,536 metri (3 miglia per lega e 1,852 metri per miglio) ed ammettendo che la portata del cannone armstrong sia eguale a 5,536 metri, bisognavano cento bastimenti da guerra per fare il blocco reale delle rive dei due Stati ».

Il dì 27 marzo, prima ancora che tai proclami fossero stati fatti o noti, lord Lyons, Ministro d'Inghilterra a Washington, notificava al Presidente che il governo britannico non avrebbe riconosciuto il blocco dei porti del Sud, se non in quanto fossero stati compiuti ed effettivi. Simile anticipata protesta era stata fatta dalla Francia contro ogni tentativo di stabilire blocchi fittizii (1).

Per non essere adunque effettivi i blocchi e quindi per essere destituiti di valore internazionale e infirmati da una preventiva protesta dell'Inghilterra e della Francia è vieppiù insussistente l'argomentazione del Prof. Esperson, che disse la dichiarazione di belligeranti una conseguenza dei proclami di blocco.

Divulgata la intenzione di blocco, il rappresentante dell'Inghilterra a Washington ne domandò una notificazione ufficiale. Il segretario di Stato americano gli rispose che tali notificazioni non erano in uso e che ogni comandante della marina avrebbe fatto conoscere i blocchi, che avrebbe posti. Infatti indi a non poco il capo di squadra Prendergast notificò lo stabilimento del blocco dei porti della Carolina del Sud e della Virginia dichiarando di essere in condizione di mantenerlo e concesse quindici giorni alle navi di commercio neutrali per uscire con carico o senza dai porti e continuare il loro viaggio.

Sorsero solenni discussioni nei parlamenti francese ed inglese contro la realtà di tale blocco per mancanza di proporzionate forze da parte dell'America del Nord e per l'osservanza della preventiva protesta fatta dai rispettivi governi. A Londra, sostenendo parecchi membri del Parlamento che il blocco americano era fittizio, gli 8 e 10 marzo 1862, lord J. Russell nella Camera dei Signori e il Solicitor Generale in quella dei Comuni spiegarono e difesero la condotta del governo. Il Russell riconobbe la estensione delle

(1) Vedi il dispaccio telegrafico pubblicato a Londra il dì 17 marzo 1861 e riprodotto dal *Journal des Débats* il dì 19 marzo.

coste bloccate per 3000 miglia, l'insufficienza dei bastimenti bloccanti, ammise il fatto asserito dal Console britannico a Charlestown e da altre autorità che moltissime navi avevano potuto forzare il blocco senza reale pericolo; ma sostenne che gli Stati Uniti avevano fatto grandi sacrificii per rinforzarlo e che avevano impiegato 34 bastimenti armati di 126 cannoni con 10,123 uomini, e che perciò, riconosciuta tuttora l'insufficienza di questi rinforzi per aversi blocco effettivo nel senso della legge internazionale e la irregolarità del suo mantenimento, dovevasi avere in conto il fatto *della intenzione* degli Stati Uniti di disporre di forze sufficienti e di mettere stazione di bastimenti innanzi tutti i porti. Egli soggiunse che erano di poca importanza i numerosi navigli, che avevano forzato il detto blocco, perchè erano da 50 a 350 tonnellate e ricordò che nell'ultima guerra contro gli Stati Uniti (1812 a 1814) l'Inghilterra aveva dichiarato di bloccare una costa di 2000 miglia di estensione senza avere un proporzionato numero di bastimenti guerreschi. Conchiuse che il Governo dovesse riconoscere per effettivo il blocco notificato delle coste della Confederazione del Sud.

Nella Camera dei Comuni la discussione fu più ampia. Il deputato Lindsay dimostrò la mancanza di forze atte a mantenere il blocco e chiese l'applicazione dei principi proclamati dalla dichiarazione di Parigi. Il Solicitor Generale rispose alle interpellanze in difesa del governo e, svolti ampiamente i principii generali, sostenne non poter l'Inghilterra apprezzare la validità dei blocchi in due distinti modi; l'uno applicabile quando fosse neutrale, e l'altro quando belligerante. Egli negò che alcuna legge avesse determinato il numero dei bastimenti da guerra necessari a mantenere un blocco effettivo, stima questa riservata al solo giudizio del belligerante, e disse « che dal momento in cui questi fa tutto ciò che può ó che crede utile di fare per rendere reale la sua operazione debbono i neutrali riconoscere il blocco e rispettarlo. Gli ufficiali incaricati delle operazioni possono soltanto essere in grado di determinare il numero dei bastimenti e la posizione, che devono tenere. » Il Solicitor negò che la dichiarazione di Parigi avesse in alcuna parte modificati i principii direttivi del blocco e con esempi storici del blocco del porto dell' Havre del dì 8 febbraio 1798, del blocco con un solo bastimento fatto nel 1809 dell' isola

della Trinità e del blocco fittizio delle bocche dell'isola dell'Elba nell'anno 1800 sostepne in nome del governo l'esistenza del blocco americano.

L'Hautefeuille censura le massime proclamate dall'Inghilterra scrivendo: « Queste dottrine son quelle che la Inghilterra professava nel 1689, nel 1753, nel 1793, nel 1803, 1804, 1807 e via discorrendo, è il blocco per *notificationem*, il blocco di gabinetto, il blocco per crociera, il blocco *sur papier*, proscritto dalla dichiarazione del di 16 aprile 1836. Il mondo intiero sappia oggidì, noi non diremo con sorpresa, ma con spavento, che il Congresso di Parigi non ha fatto fare alcun progresso alla legge internazionale in ciò che concerne il blocco e che i popoli sono esposti a veder rinnovellarsi i grandi infortunii, che si sono prodotti altra volta quando uno dei belligeranti s'è trovato assai forte per abusare del diritto della guerra ».

In Francia poi nell'adunanza del Corpo Legislativo del di 13 marzo 1862, il deputato Calvet-Rogniat richiamò la attenzione del Governo sopra i blocchi americani e sulla discussione della Camera dei Comuni, quando si propose l'indirizzo all'Imperatore. Tale oratore dimostrò che quei blocchi erano fittizii ed invocò provvedimenti, affinché non fosse impedito il commercio francese coi porti del Sud. Il Ministro Billaut rispose che il Governo nazionale ed altre potenze si erano accordati nell'intento di mantenere i principii dichiarati nel 1856 sulla realtà del blocco, ma che nell'applicazione si trattava di protestare contro fatti per loro stessi di difficile verificaione, e che perciò era prudenza di non prendere alcuna iniziativa.

Dalle cose discorse appare che il blocco non effettivo dell'America del Nord non era conforme alla legge internazionale e che Francia ed Inghilterra avevano il legittimo diritto di non riconoscerlo. Il loro desiderio di veder separata l'America e il pensiero come potenze marittime di riservarsi in caso di guerra l'uso dei blocchi fittizii consigliarono forse un silenzio contrario alle preventive proteste fatte.

Ma si potrebbe obiettare che non era da opporre agli Stati Uniti la dichiarazione di Parigi, ch'essa non aveva accettata. Io non nego l'importanza di questa obbiezione; ma di rimando avverto che gli Stati Uniti *ab antico* erano legati con le potenze marittime da trattati, che escludono i blocchi fittizii e prescrivono gli effettivi; essi dalla loro

origine sempre e formalmente stipularono che il blocco dovesse essere effettivo. Non vi ha trattato che, non contenga una clausola speciale su questo punto. Tale clausola si rinviene nella convenzione degli anni 1794 e 1795 coll'Inghilterra, la quale non volle riconoscere con alcun'altra potenza ed in alcun altro trattato questa verità sostenendo per dugento anni sino alla dichiarazione di Parigi il diritto di poter stabilire il blocco *su carta*. Essa infatti fu la sola potenza che non aderì ai trattati del 1780, che riunirono tutti i popoli neutrali, ed ai quali fecero adesione più tardi i belligeranti (1). La Francia col trattato dell'anno 1800 (art. 12) stipulò coll'America formalmente che i blocchi fossero reali. Quindi bastava chiedere l'osservanza dei trattati esistenti per impedire i blocchi fittizi. Se la dichiarazione di Parigi, perchè nuova, poteva dar luogo a controversie ed a dubbii, invece l'America era obbligata da convenzioni speciali e non poteva smentire la condotta costante dalla sua origine al di delle proclamazioni di blocco dell'anno 1861.

Questa riflessione conforterebbe la dimostrazione del Sumner che l'America decretò un blocco pacifico. Ad ogni modo è manifesto che il blocco decretato non era reale. Ed io chiudo questo capo con le parole dell'Hautefeuille:

« Questo blocco per crociera come si potrebbe chiamarlo, secondo lord Russell, questo blocco istituito non è un blocco reale, qual'è riconosciuto da tutti i trattati consentiti; non è il blocco dei trattati del 1780, formato da bastimenti fermi e sufficientemente vicini, talchè sia impossibile di entrare senza essere esposto al fuoco dei bastimenti attaccanti; non è il blocco della dichiarazione del 16 aprile 1856, effettivo; cioè mantenuto da una forza sufficiente per interdire realmente l'accesso del litorale nemico. È un blocco fittizio, *sur papier*, è un blocco, che tutti i popoli neutrali devono ricusar di riconoscere » (2).

Ponendo fine a questa prima parte del mio esame critico io riassumo le dimostrazioni sinora fatte nei seguenti sommi capi, che, cioè, la controversia non cade sopra il diritto dei neutrali a riconoscere per belligeranti gli Stati del Sud, ma sull'avveramento o non degli estremi, che

(1) Vedi l'art. 18, sez. 3, di questo trattato. De Martens, Rec. vol. IV, pag. 371.

(2) Ivi, *Blocus*, pag. 248.

giustificano tale atto facoltativo del giure internazionale; che non è esatta l'analogia degli estremi, che l'Esperson dice necessari per il riconoscimento degli Stati e quello dei diritti de' belligeranti; ma che nella ipotesi di una esatta analogia, siccome non è obbligatorio il riconoscimento dello Stato nuovo nel tempo della sua contrastata formazione, talchè sarebbe lesivo della sovranità nazionale e darebbe valida materia a diplomatiche contestazioni, se eseguita in odio e per avversione al Governo vecchio, così sarebbe contrario al diritto delle genti un riconoscimento della qualità di belligeranti a favore di popolo ribelle, affrettato e concesso per aiutare la causa degl'insorgenti. Infine appare dimostrato che per quanto la scienza non consenta la legittimazione dei blocchi pacifici, pure per diritto positivo il blocco decretato in una esecuzione federale colla riserva della sovranità nazionale e sul fondamento delle leggi federali e dei principii del giure delle genti, è caso nuovo, che non porta seco alcuna contraddizione tra il diritto pubblico esterno e l'interno, e che mancando in buona parte del vero carattere di un atto internazionale, può esser detto pacifico; da ultimo ch'esso fu argomento di solenni discussioni nei Parlamenti inglese e francese e che fu detto fitizio e non conforme al giure positivo internazionale, benchè per cause politiche tollerato o riconosciuto dai governi dei popoli neutrali.

Estranea alla controversia è la breve dimostrazione contenuta nella sez. XXI, che i confederati si servirono della corsa, perchè gli Stati Uniti di America non fecero adesione ai principii marittimi dichiarati nel Congresso di Parigi. Il chiarissimo Esperson riconosce la storica verità che il dissenso del Governo di Washington all'abolizione della corsa nacque dal desiderio o meglio dalla necessità di una piena ed assoluta sanzione del principio della inviolabilità della proprietà privata. La storia scriverà se fu umana la condotta dei gabinetti di Francia e di Inghilterra, che rifiutarono le istanze fatte dall'ambasciatore americano all'esordire della guerra civile per acconsentire alla dichiarazione di Parigi, che abolì la detta guerra di corsa.

XII.

La violazione della neutralità non dà soltanto diritto al rifacimento dei danni, come dice il prof. Esperson. Nel fatto l'America non si lagna del solo armamento del vascello corsaro l'Alabama. In diritto la reiterata violazione della neutralità legittima un casus belli. Cenno della dottrina della neutralità e de'doveri violati dall'Inghilterra. Riserva dell'autore a meglio svolgere questo lavoro quando fossero noti con precisione i fatti.

Dopo che nella sez. XXII, il professor di Pavia sostiene che nè il governo inglese nè gli altri governi debbano assumere la giuridica responsabilità delle depredazioni commesse dai corsari separatisti, nella seguente sez. XXIII, passa ad esaminare il secondo suo assunto: se la neutralità fu violata dalla Gran Bretagna per la costruzione dell'Alabama, legno corsaro e pel consentito armamento nei cantieri inglesi. Egli in brevi termini chiama l'Inghilterra responsabile dei soli danni cagionati dalle depredazioni del detto legno, scrivendo: « Di queste perdite soltanto deve rispondere il Governo britannico, per essere le medesime una conseguenza immediata di un fatto illegittimo, che ebbe luogo da sua parte, violando apertamente le leggi della neutralità ».

Io non posso acconsentire a questa mite conclusione, anzi me ne discosto per considerazioni di fatto e di diritto. In linea di fatto, io non intendo come il chiarissimo autore escluda le altre specie di offese, che il Sumner ed il suo Governo adducono di aver patite dalla nazione americana. Nella esposizione dell'argomento ho citato i tre capi, nei quali riassume il Sumner la serie delle offese patite. Il caso del vascello costruito a Liverpool è il più grave; ma gli Americani sostengono che avvennero altri simili casi, e sino a prova contraria non è lecito circoscrivere il numero dei fatti adottati come offensivi.

In diritto, io non so, chè in questa seconda parte lo scrittore non ricorre ad alcuna dimostrazione dottrinale, perchè egli limiti le conseguenze della violata neutralità al semplice rifacimento de' danni cagionati dal legno corsaro.

I principii della neutralità soltanto accennati dimostrano più grave la responsabilità del Governo, che la violò.

È innegabile in diritto che una violazione della neutralità possa formar perfino un *casus belli*, a cui innanzi di ricorrere, l'equità, l'amor della pace, i sentimenti umani e di civiltà, l'alea tremenda e le terribili conseguenze della guerra, gl'interessi commerciali ed altre potenti ragioni possono consigliare un'amichevole composizione col rifacimento dei danni in quella misura, che un calcolo approssimativamente esatto, per quanto difficile, determini e fissi. La scienza e il diritto positivo internazionale apprestano i modi di pacifica soluzione, quali sono la transazione, la mediazione specialmente raccomandata nel voto del Congresso di Parigi del dì 14 aprile 1856, l'arbitramento, e nel caso che fosse già respinto e nella inania dei mezzi pacifici, il blocco, le rappresaglie, le retorsioni riprovate dalla scienza e dall'umanità, ma ancora esistenti nel giure positivo internazionale.

Il governo degli Stati Uniti fondò i suoi richiami diplomatici contro la politica inglese durante la guerra per la violata neutralità marittima con domanda di fissare il *quantum* dei danni a lei recati. Il rifiuto del trattato Clarendon-Jonhson non alterò punto il fondamento della controversia, come pensa il prof. Esperson; mostrò soltanto remota la speranza di una amichevole composizione, che si vivamente aveva sorriso alle pacifiche tendenze del tempo.

Ora in un solo modo puossi scongiurare il pericolo di una collisione che, *vincitrice* o *vinta* ciascuna delle due grandi nazioni, sarebbe sempre fatale agl'interessi economici, politici e morali dell'era moderna, e questo modo consiste nel porre a servizio della verità la scienza, esponendo a chi spetti il torto senz'odio od amore. Da questa nobile idea fu mosso il prof. Esperson. S'egli non la conseguì resta sempre lodevolissimo il suo nobile tentativo. A rimuovere equivoci ed errate applicazioni del giure internazionale io dettai questa memoria di confutazione. L'ultima parte che a me rimane di adempiere è di giudicare in vista delle obbligazioni dei neutrali quali sarebbero i torti del Governo inglese.

Gli Stati neutrali possono avere simpatia per l'una o l'altra parte guerreggiante, poichè la neutralità non è sinonima di indifferenza: ma essa consiste essenzialmente nel fatto di non prendere parte alla guerra.

Negli annali della storia americana è memorabile il celebre proclama di Washington del dì 22 aprile 1793, col quale annunziò che gli Stati Uniti sarebbero rimasti neutrali nella guerra tra la Francia e l'Inghilterra per loro dovere ed interesse di conservare imparzialità ed amichevoli relazioni. Il Washington esortò pure con tale atto tutti i cittadini ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità verso l'una o l'altra delle parti guerreggianti, e il senno politico, col quale il grande americano mantenne la proclamata neutralità irta di molti scogli, contribuì largamente ad assicurarne e svolgere i diritti dei popoli neutrali sconosciuti per gran tempo nella scienza e violati nella pratica (1).

Lo Stato che vuol conservare la qualità di neutrale non deve nè spedir truppe ad un belligerante, nè dargli navigli guerreschi, nè somministrargli sussidii per continuare la guerra. Lo Stato neutrale, che senza diretta azione consente che uno dei belligeranti esclusivamente (2) o con preferenza adusi truppe e formi equipaggi, prende indirettamente parte alla guerra e viola i doveri della neutralità, perchè con l'arruolamento concesso mette le sue forze in campo e favorreggia l'un combattente a detrimento dell'altro. L'arruolamento senza il consenso del Governo costituisce un delitto contemplato dalle leggi di tutti i paesi (3). Incombe allo Stato neutro, oltre il dovere d'impedire la spedizione di truppe e di navigli, di esercitare una rigorosa vigilanza e d'impedire che i particolari armino navigli sul territorio nazionale per consegnarli ad una parte belligerante. Durante la guerra d'indipendenza combattuta tra la Spagna, il Portogallo e le loro colonie dell'America del Sud i diversi Stati dell'Unione americana del Nord, benchè avessero grande simpatia per l'insurrezione, repressero frequentemente i tentativi fatti

(1) Wheaton, *International Law*, sez. 439. Gessner, *Le Droit des neutres. Des états neutres*, pag. 22.

(2) La neutralità non consiste a favorire egualmente le due parti belligeranti, ma nell'astenersi da atti indirettamente ostili. — Phillimore, III, sez. 150, dice con ragione: « Un popolo che fornisce alle due parti soccorsi di uomini e di argento può essere imparziale, ma non neutrale ». Pure enunciai un dovere in senso anche della possibilità del reciproco ed imparziale aiuto per non sconfessare un punto ancora mal fermo di diritto positivo, benchè scientificamente io sostenga che la neutralità consista nel non dare soccorsi.

(3) Vedi Dana, *Commentario* sopra la sez. 439 del Wheaton innanzi citata.

nei loro porti di aiutare le colonie ribelli col somministrare navi guerresche (1). Nè lo Stato neutrale deve aspettare che incominci l'armamento o la spedizione della nave da guerra, ma deve agire, appena si hanno prove manifeste che quel legno sia assegnato allo speciale ausilio.

Questi doveri degli Stati neutrali furono riconfermati nella dichiarazione del dì 14 gennaio 1869 dalla conferenza internazionale adunata a Parigi per risolvere il conflitto turco-greco a causa dell'insurrezione dell'isola Creta.

Da quel Consesso fu dichiarato che la Grecia si dovesse astenere dal favorire o dal tollerare:

1.° La formazione sopra il suo territorio di ogni banda adunata in vista di una' aggressione contro la Turchia.

2.° L'equipaggiamento nei suoi porti di bastimenti armati destinati a soccorrere sotto qualsiasi forma ogni tentativo d'insurrezione nei possedimenti di S. M. il Sultano.

Durante la insurrezione nazionale di quell'isola valorosa ed infelice l'Inghilterra volendo rigorosamente applicare il non intervento si rifiutò insieme alla Francia di mettere i suoi vascelli a disposizione delle donne, dei fanciulli e dei feriti cretesi, che volessero fuggire dal campo della lotta, come se l'umanità non fosse superiore alle politiche convenienze. Quale strano contrasto non si ravvisa tra questa rigida condotta, la quale sfiduciò l'animo cretese combattente contro il musulmano furore e l'altra usata con l'America? Eppure col favorire l'isola greca l'Inghilterra avrebbe protetto il principio di nazionalità, pel quale essa rinunziò all'ingiusto protettorato delle Isole Jonie, e col soccorrere l'America del Sud essa parteggiava per la causa della schiavitù. Queste differenti norme di agire potrebbero spiegare la scettica idea di coloro, che credono il mondo delle nazioni in preda della forza, il debole vittima del potente e l'interesse e non la giustizia, la passione e non la ragione, regolatori della politica delle nazioni moderne.

Infine è proibita allo Stato la somministrazione di armi e di altre materie guerresche. I privati possono continuare un tal commercio a loro rischio e pericolo, sottostando alle leggi del contrabbando di guerra. Non intendo di compiere la rassegna di tutti gli altri doveri dei neu-

(1) Wheaton, pag. 562, Bluntschli, art. 764.

trali, ma mi attengo a questi, che sembrano violati dall'Inghilterra.

Il Rolin-Jacquemyns nel riassumere il discorso del Sumner così espone la storia curiosa di questo vascello. « Il 24 luglio 1862, il Ministro americano avvertì il governo inglese ed aggiunse alla sua lettera una consultazione data da uno dei migliori giureconsulti dell'Inghilterra, il sig. Collier, contenente l'opinione che il dovere del Governo fosse di fermare il naviglio. Cinque giorni passano. L'*Alabama* lascia Liverpool al suon di musica. Dal 29 al 31 maggio esso dimora per trentasei ore nella baja di un paese di Galles e sta alla portata degli incrociatori inglesi e sovente nei porti inglesi. Durante sei giorni si approvvigiona a Kingston in Giamaica, e giammai nè incrociatore nè magistrato inglese pensa a molestarlo !

E ciò che fu nel caso dell'*Alabama* si fece in una quantità di altri! Più circostanze aggravano ancora questa attitudine. La proclamazione offensiva fu pubblicata la stessa vigilia del giorno, in cui il plenipotenziario americano doveva sbarcare in Inghilterra. Pubblicandola l'Inghilterra sosteneva una causa, che aveva da lungo tempo riprovata, quella della schiavitù, e quando il costruttore dell'*Alabama*, membro della Camera dei Comuni prendeva a difendere la sua opera contro John Bright, la Camera lo incoraggiava de' suoi applausi ».

Così l'Inghilterra dava all'America legittima ragione ad un *casus belli* con violare frequentemente i doveri della proclamata neutralità ed usava verso il Nord di America, tale trattamento che giustifica il detto di Lincoln: *ogni nazione lacerata dalla guerra civile deve aspettarsi di essere trattata senza riguardi dallo straniero.*

Gli Stati deboli, che soffrono simili ingiurie fanno sovente di necessità virtù e non osano raccogliere il guanto dell'insulto. I forti non tollerano offese, e quindi l'America senza precipitanza, domandò riparazione. Gl'indugi sono di stimolo al risentimento nazionale, e quello dell'America echeggiò dall'uno all'altro mondo per mezzo dell'eloquente voce del senatore Sumner.

Io ho tracciato i principii di diritto internazionale, che sono il fondamento della grave quistione, ho confutati quelli del chiarissimo Esperson, e come non sembrarono esatti, ho creduto di formulare in due capi distinti il sog-

getto controverso. Accolga il lettore questa mia discussione come il disegno di un lavoro, che per essere adeguato al fine di esercitare una qualche influenza nei negozi diplomatici dovrebbe essere corredato di molti elementi di fatto, che non sono ancora nè del mio nè, dell'altrui dominio.

CONCHIUSIONE.

Voto per l'amichevole composizione della controversia diplomatica. Adesione alla proposta di Lieber per la giuria internazionale de' più noti pubblicisti. Ricordi storici delle facoltà di giurisprudenza delle Università italiane, che erano consultate da principi e governi nelle controversie internazionali. Voto che il governo nazionale ridoni credito ai corpi scientifici del Regno.

Sostanzialmente differenti da quelle del mio collega l'Esperson sono le poche valutazioni di fatto e i vari principii di diritto da me esposti.

Raccogliendo le vele dopo questa non breve argomentazione di diritto internazionale marittimo mi associo ben volentieri al voto, col quale il Professor di Pavia pone termine al suo lavoro, augurando che le presenti delicatissime questioni possano secondo le proposte dei Professori Lieber e Bluntschli, esser sottoposte al giudizio degli scienziati contemporanei. E questo voto non è nuovo per me, che già prima lo raccomandai all'attenzione dei pubblicisti, e qui ora lo riproduco quale lo scrissi altra volta, per trarne argomento di nuova esortazione ad una riforma nell'insegnamenti della scienza sociale tra noi. « Dopo le ideali proposte di un ordinamento federativo di Europa, dei sistemi per ottenere la pace universale contro i quali il diritto internazionale formola molte obbiezioni, questa proposta sembra, io scriveva, la meno impraticabile se non altro per ottenere un voto consultivo. Essa trova qualche fondamento nel trattato di Parigi nel di trenta marzo milleottocento cinquantasei, nel quale le potenze convennero di ricorrere all'espedito di un arbitrato prima di appigliarsi all'uso delle armi, nella tradizione delle Università germaniche, che sogliono essere consultate nelle questioni di ragione pubblica per solo interesse de' propri governi ed in quella delle nostrane, che sin dal loro primo

nascere diedero responsi di civile sapienza. Ora quale sarebbe il nostro nazionale disdoro se invece di correggere per tempo i difetti dei nostri insegnamenti e le miserie delle nostre accademie di diritto un bel giorno noi non avessimo da corrispondere con degni nomi a questa giuria internazionale disvelando con un diniego ignorante la povertà degli studii patrii e l'umile condizione di quelle Università i cui dottori risposero ai consulti di Federigo I, nella famosa Dieta di Roncaglia nell'anno mille centocinquantotto ed un Alciato esaminò i diritti di sovranità e d'indipendenza di varii principati d'Italia e di Alemagna, e i dottori di Perugia, Bologna e Padova furono consultati da Casa Farnese sulla controversia della successione al Portogallo, ed in tempi più a noi vicini altri giureconsulti a modo giudiziario decisero la contesa pel Monferrato tra il Duca di Savoia e quello di Mantova? (1). »

Or volge un anno che tali cose io esponeva, ma non ho da confortarmi di qualsiasi spinta data dal Governo all'aumento dell'autorità degli Atenei patrii, anzi mi sta dinanzi un fatto che mi sconsorta. L'Italia dal primo anno della sua nazionale restaurazione attese assiduamente a scriver nuovi codici conformi ai tempi nuovi. Né alcun chiese, nè alcun Ministro decise ch'essi, come furono sottoposti all'esame de' corpi giudiziarii, fossero del pari esaminati dalle facoltà di giurisprudenza. Ora il nuovo disegno di Codice penale fu trasmesso per parere alle Corti di appello del Regno, le quali per l'ufficio loro abituale di applicar le leggi esistenti sogliono costantemente ed in ogni paese seguir le vecchie orme, ma il consenso de' corpi scientifici universitarii nè si vuole, nè si addimanda. Se la scienza disinteressata non trova un largo posto tra noi, invano essa spera dallo straniero quell'ossequio, che non le rendono popolo e governo.

Firenze, 30 novembre 1869.

Avv. AUGUSTO PIERANTONI
*Professore di Diritto Costituzionale
e Internazionale nella R. Università
di Modena.*

(1) *Storia degli studii del Diritto Internazionale in Italia*: Conclusione, pag. 313.

7



HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART

MARQUÉS DE OLIVART

RECEIVED DECEMBER 31, 1911

BK 2003

